



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

591^a seduta pubblica (pomeridiana)
giovedì 10 marzo 2016

Presidenza del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-25

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 27-41

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 43-58

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

BOBBA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	Pag. 5
ANGIONI (PD)	6
BARANI (AL-A)	7, 9
BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno	8, 13, 17 e passim
BERTOROTTA (M5S)	10, 15
GIARRUSSO (M5S)	18, 19
MORGONI (PD)	21
RICCHIUTI (PD)	23
ALFANO Gioacchino, sottosegretario di Stato per la difesa	23
BENCINI (Misto-Idv)	24

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 15 MARZO 2016

25

ALLEGATO A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interrogazione sull'accantonamento del TFR durante il periodo di fruizione della cassa integrazione in deroga	27
Interpellanza sugli atti intimidatori ai danni di un senatore in carica	28
Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sul ripetersi di incidenti e malfunzionamenti degli ascensori dell'ospedale «Cannizzaro» di Catania	29
Interrogazione sulle presunte irregolarità nell'elezione del sindaco di Alcamo (Trapani) nel 2012	35
Interrogazione su episodi relativi a sovraesposizione da amianto presso il comando dei Vigili del fuoco di Macerata	36

Interrogazione sulla vicenda di alcuni partecipanti ad una selezione per l'assunzione nei Vigili del fuoco Pag. 38

Interrogazione sul personale infermieristico militare giudicato inidoneo al servizio militare 40

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI 43

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 43

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Variazioni nella composizione 43

INSINDACABILITÀ

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione 43

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 44

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 44

Trasmissione di atti e documenti 44

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Trasmissione di atti 45

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

INTERROGAZIONIApposizione di nuove firme *Pag.* 47

Interrogazioni 47

Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo
151 del Regolamento *Pag.* 49

Da svolgere in Commissione 58

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,05*).
Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (*ore 16,08*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02398, sull'accantonamento del TFR durante il periodo di fruizione della cassa integrazione in deroga.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti, con il presente atto parlamentare, chiedono al Ministero del lavoro di chiarire a quale soggetto spetti l'obbligo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga.

Preliminarmente ricordo che il TFR è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a

quello relativo alla prestazione dell'attività lavorativa. Il TFR è costituito dalla somma degli accantonamenti annui di una quota della retribuzione rivalutata annualmente.

In caso di fruizione del trattamento di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, l'onere di accantonare le quote di TRF durante il periodo di sospensione rimane di norma a carico del datore di lavoro. Tuttavia, l'articolo 2 della legge n. 464 del 1972 prevedeva che in caso di licenziamento del lavoratore al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende potevano chiedere all'INPS il rimborso del TFR limitatamente alla quota maturata durante il periodo ininterrotto di integrazione immediatamente precedente la risoluzione del rapporto. A seguito dell'abrogazione della legge 462 del 1972, operata dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Ministero del lavoro ha precisato – con la circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 – che le quote di trattamento di fine rapporto sono a carico del datore di lavoro.

Rappresento, inoltre, che le quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà sono a carico dell'INPS, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati entro novanta giorni dal termine del trattamento di integrazione salariale.

Per quanto concerne, invece, la fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga, il Ministero del lavoro ha precisato, mediante la circolare n. 4 del 2 febbraio scorso, che non possono essere rimborsate dall'INPS le quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione dal lavoro per intervento del trattamento di integrazione salariale in deroga. Infatti, la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della CIG in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l'indennizzo, essendo la relativa prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva. Conseguentemente, la corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga risulta a carico del datore di lavoro.

Da ultimo preciso che per i trattamenti erogati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche nell'ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di CIG in deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d'intervento di cassa integrazione salariale straordinaria, sono erogabili a carico della cassa integrazione guadagni solo le quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria.

ANGIONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI (*PD*). Signor Presidente, ringrazio molto il sottosegretario Bobba e mi dichiaro ampiamente soddisfatto della sua risposta. Credo infatti che la risposta del Ministero possa superare alcuni equivoci che in

diversi territori del nostro Paese sono in corso tra chi sostiene che l'accantonamento del TFR sia dovuto dal datore di lavoro e chi invece ritiene che nulla sia dovuto dai datori di lavoro che si trovino in quelle condizioni. Ripeto, attraverso questa risposta mi auguro che quel tipo di situazioni possa essere del tutto superato.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00330, sugli atti intimidatori ai danni di un senatore in carica.

Ha facoltà di parlare il senatore Barani per illustrare tale interpellanza.

BARANI (*AL-A*). Signor Presidente, noi siamo un po' preoccupati perché un collega del nostro Gruppo, il senatore Ciro Falanga, ha subito diversi episodi di intimidazione: l'incendio dell'auto, a cui fa riferimento l'interpellanza, è preceduto da due segnali di matrice chiaramente intimidatoria. In primo luogo, due foto della sua casa salernitana gli sono state inviate in busta chiusa in una cassetta della posta di altra abitazione nella sua disponibilità. In secondo luogo, vi sono state comunicazioni di malessere da parte della politica locale per cui sono stati fermati un suo collaboratore, alcuni suoi amici e conoscenti e veniva chiesto loro come mai il senatore Falanga si desse tanto da fare in Commissione antimafia su questioni che riguardano il Comune di Torre Annunziata.

Queste comunicazioni di malessere della politica locale nei confronti del senatore, come ho già detto, mediante un proprio collaboratore, amici, conoscenti e parenti, hanno fatto sì che i due episodi siano stati immediatamente riferiti dal senatore Falanga alla presidente della Commissione antimafia, onorevole Bindi. Quest'ultima ha contattato il comandante generale dei carabinieri, che ha posto immediatamente il senatore Falanga in contatto con il generale di Napoli De Vita e con il colonnello comandante del gruppo con riferimento al territorio interessato (le ripeto, signor Presidente, che stiamo parlando del Comune di Torre Annunziata).

Il senatore Falanga, nella sua esuberanza, in Commissione aveva sollecitato più volte un'indagine sull'amministrazione della città ed in particolare sulle ragioni di un mancato scioglimento del Comune, dopo che la commissione di accesso prefettizia – quindi l'organo *ad hoc* voluto dal prefetto affinché fossero visionati gli atti di appalti, di subappalti e di gestione dell'amministrazione – aveva confermato nella sua relazione l'esistenza dei presupposti per procedere allo scioglimento, in considerazione dei fatti estremamente gravi accertati dalla stessa.

Ora, nell'interrogazione non mi è dato di conoscere i fatti, perché sono secretati e il senatore Falanga correttamente non ne ha fatto riferimento; ma il Governo li conosce e noi non riusciamo capire perché non si sia proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata. La commissione di accesso, la Commissione antimafia presieduta dall'onorevole Bindi e il Ministero conoscono i fatti, che sono tutti univoci e vanno tutti nella stessa direzione.

Vorrei sapere quindi quale iniziativa di propria competenza il Ministero dell'interno intenda intraprendere al fine di far luce su questi fatti, di cui è stato destinatario un autorevole componente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Questo Parlamento ha voluto questa Commissione per farla lavorare, per poi addivenire a delle conclusioni e per essere consequenziale ad esse; altrimenti è meglio scioglierla. Cosa la teniamo lì a fare? Non ci serve più.

Sono queste considerazioni, di grande preoccupazione, che hanno fatto sì che tutto il Gruppo firmasse questa interpellanza su questi atti intimidatori (ovviamente fatti propri anche dalla Commissione di inchiesta), che hanno visto un nostro autorevole collega, il senatore *Ciro Falanga*, vittima e ovviamente oggetto di questo attenzionamento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, con l'interpellanza all'ordine del giorno il senatore *Barani*, unitamente ad altri senatori, nel richiamare l'attenzione sugli esiti dell'accesso presso il Comune di Torre Annunziata effettuato dalla commissione di indagine nominata dal prefetto di Napoli per accertare eventuali infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso, chiede di conoscere i motivi per i quali non si sia proceduto allo scioglimento dell'ente locale.

Giova subito ricordare, in linea generale, che le conclusioni della commissione d'indagine non sono recepite acriticamente dal prefetto, al quale compete invece il potere e dovere di vagliarle, sentito anche il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio. Nel caso di specie il prefetto di Napoli, su conforme parere del predetto Comitato, ha ravvisato diverse criticità nella gestione dell'ente, ma ha ritenuto che non fossero tali da concretizzare i presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale, in quanto prive dei caratteri richiesti dalla normativa vigente sotto il profilo della concretezza, della univocità e della rilevanza. Nella valutazione l'autorità provinciale ha tenuto conto dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'applicazione delle misure straordinarie va motivata con riferimento a risultanze obiettive circa la sussistenza dei collegamenti o delle forme di condizionamento.

Rappresento, tuttavia, che, dopo il provvedimento con cui il Ministro dell'interno ha decretato la chiusura del procedimento, nel gennaio 2014 il prefetto ha invitato il sindaco di Torre Annunziata a porre in essere, entro il termine di sei mesi, le iniziative necessarie a rimuovere le forme di sviamento dell'attività amministrativa e gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico rilevati in sede ispettiva, che, ove persistenti, avrebbero potuto condurre allo scioglimento del Consiglio comunale per gravi violazioni di legge.

Successivamente, la prefettura ha avviato nei confronti del Comune un attento monitoraggio che ha consentito di accertare l'avvenuta attivazione da parte dell'amministrazione locale di tutte le iniziative prescritte con l'invito-diffida, compresa quella più importante, consistente nello sgombero di Palazzo Fienga, ritenuto la roccaforte del sodalizio camorristico dei Gionta. Il prefetto ha comunicato che anche la procura della Repubblica e i vertici provinciali delle Forze dell'ordine hanno sottolineato il fattivo impegno profuso dal sindaco nell'opera di ripristino della legalità.

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto vengono richieste notizie anche sulle misure di protezione disposte a tutela dell'incolumità del senatore *Ciro Falanga*, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, a seguito degli atti intimidatori consumati nei suoi confronti.

In particolare, gli onorevoli interpellanti fanno riferimento, come è stato ricordato, all'episodio verificatosi lo scorso 3 dicembre a Trecase, dove è stata incendiata l'autovettura dell'autista del senatore *Falanga*. L'incendio si è propagato anche all'autovettura parcheggiata dinanzi, che è risultata essere in uso al parlamentare, ma nella disponibilità dello stesso autista. Le indagini sull'episodio da parte del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata e della procura della Repubblica competente sono tuttora in corso e coperte da segreto istruttorio.

In relazione all'evento, il questore di Napoli ha disposto già dal giorno successivo la misura di vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione del senatore, intensificata anche in determinati orari. Nella riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, convocata dal prefetto per il successivo 9 dicembre, il predetto dispositivo tutorio è stato ritenuto adeguato e, quindi, ratificato.

Inoltre, è stato attivato un servizio di assidua vigilanza mobile presso tutti gli obiettivi dove è prevista la presenza del senatore, in particolare presso la predetta abitazione e in quella del suo autista.

BARANI (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*AL-A*). Signor Sottosegretario, ci bastano alcune affermazioni che abbiamo sentito. Dal 2014 c'era uno sviamento amministrativo. Si è chiesto al sindaco di ripristinare la legalità. Lei, Sottosegretario, ha detto questo. Si è detto al sindaco che non c'è legalità e che va ripristinata. C'è sviamento amministrativo. Inoltre, in un palazzo (di cui mi è sfuggito il nome), che è stato chiuso, c'era un sodalizio camorristico.

Si tratta di tre momenti accertati. La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, presieduta dall'onorevole *Bindi*, ha segretato gli atti, che quindi non conosco. Dalla risposta fornita, conosco però i tre momenti testé menzionati, per effetto dei quali in qualsiasi altra parte d'Italia si sarebbe messo il filo spinato intorno al Comune.

Sono queste le tre motivazioni che ho sentito illustrare nella risposta. Ovviamente, il Sottosegretario è incolpevole, in quanto ha la risposta che gli arriva dalla prefettura di Napoli, che ha istituito la commissione di accesso citata. I commissari unanimemente hanno chiesto lo scioglimento del Consiglio comunale sentita la relazione della Commissione di accesso. Ora il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico può non essere informato; si siedono lì e decidono di non scioglierlo. Avranno avuto le loro motivazioni, ma sicuramente la Commissione antimafia, presieduta dall'onorevole Bindi, è a conoscenza di situazioni molto più gravi. Il Sottosegretario ci ha potuto parlare di tre cose: ripristino della legalità dal 2014 – non si sa bene, perché c'è ancora l'istruttoria, se questo ripristino sia avvenuto – sviamento amministrativo e sodalizio camorristico. È stato chiuso un palazzo dove è stato accertato che c'era un sodalizio camorristico. Chissà dove l'avranno aperto: saranno andati nel Comune vicino oppure da qualche altra parte.

Sappiamo che i fatti sono secretati e invitiamo il Ministro dell'interno, assieme alla Commissione antimafia, che conosce veramente i motivi a ritornare su questa decisione perché è forse nell'interesse del territorio. Siamo soddisfatti per la tutela del senatore Falanga e condividiamo, quindi, quanto il Sottosegretario ci ha detto, ma nell'interesse del territorio quel Consiglio comunale deve essere sciolto. (*Il senatore Giarrusso fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00344, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sul ripetersi di incidenti e malfunzionamenti degli ascensori dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Ha facoltà di parlare la senatrice Bertorotta per illustrare tale interpellanza.

BERTOROTTA (*M5S*). Signor Presidente, l'interpellanza urgente che il Movimento 5 Stelle ha presentato il 28 gennaio scorso e di cui sono la prima firmataria nasce da un'altra risalente al mese di ottobre 2014 avente come oggetto lo stesso tema; anzi, per essere più precisi, lo stesso problema.

Mi riferisco alla soppressione – prevista dal decreto *spending review* del 2012, esattamente dall'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 – delle commissioni per l'abilitazione ad effettuare le attività connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali per il conseguimento del certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi. Questo certificato fino al 2012 veniva rilasciato dal prefetto.

Se con la prima interpellanza rilevavo un dato relativo al costo per il funzionamento della commissione in parola, che, stando alla Relazione sul rendiconto generale dello Stato del 2012 da parte della Corte dei conti, risulta assai modesto per lo Stato (circa 18.000 euro), evidenziando, inoltre, il grave danno che la sospensione degli esami sta procurando alle imprese operanti nel settore, le quali hanno investito importanti risorse nella

formazione del proprio personale, al fine di permettere ai tecnici, in particolare agli apprendisti, di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per poter superare l'esame di abilitazione, con la seconda interpellanza riportavo un caso indirettamente connesso con la problematica in questione. Ed, invero, un articolo tratto dal quotidiano locale «Le iene sicule» del 23 gennaio 2016 riportava la notizia: «È finita soltanto con alcune lesioni e tanta paura: per l'ennesima volta, però, l'ospedale Cannizzaro di Catania mostra inefficienze gravi nel funzionamento degli ascensori». Parrebbe non essere la prima volta che si verificano all'interno dell'ospedale in questione eventi del genere. Da un'altra fonte di stampa, risalente al mese di luglio 2015, si apprendeva la notizia di un'altra tragedia sfiorata; notizia riportata da un cittadino catanese coinvolto nella vicenda, che così ha dichiarato: «Prendiamo l'ascensore, ottavo piano, entrano altre persone, siamo in otto. All'improvviso una corsa velocissima, uno strappo, un contraccolpo orrendo: l'ascensore si blocca. Paura tanta, inizia a mancare l'ossigeno, siamo tanti, sei adulti, mio figlio di otto mesi e un bambino di otto anni circa. C'è pure una signora anziana. Gridiamo, nessuno ci sente. Il tempo scorre, suoniamo l'allarme, ma è afono: solo un debole cicalio. Non viene nessuno e io impreco, non capisco come una struttura pubblica che accoglie migliaia di persone non predisponga un servizio di sicurezza agli ascensori. Il mio piccolo piange senza soluzione di continuità e nessuno ci sente. I cellulari non hanno campo. Poi sentiamo delle voci: sono parenti e pazienti ricoverati, si prodigano, ma non ricevono risposte dal personale sanitario perché nessuno è reperibile. Né i tecnici, né il responsabile alla sicurezza, né il dirigente sanitario. Chiamano i pompieri che dopo un po' arrivano. L'ascensore nel frattempo traballa, ho paura che possa crollare, la tensione è alle stelle (...). È passata un'ora esatta, ci tirano fuori. Sono basito (...). Se quell'angelo custode non avesse sentito il pianto del mio piccolo Linus staremmo ancora lì, dentro l'ascensore, cianotici o svenuti».

Come riportato dall'articolo di stampa, l'azienda ospedaliera Cannizzaro ha tenuto a precisare che l'evento accaduto il 18 luglio 2015 non è stato dovuto ad un cedimento, ma ad un blocco dell'ascensore, tanto che gli stessi vigili del fuoco intervenuti, nella loro relazione, l'hanno attestato quale presumibile causa del sinistro. L'ufficio tecnico dell'ospedale Cannizzaro pare che nell'immediatezza abbia scritto alla ditta, chiedendo le ragioni dell'accaduto e invitando a porre in atto ogni iniziativa utile a prevenire in futuro ulteriori analoghi guasti.

Premesso che guasti del genere non dovrebbero nemmeno esistere o per lo meno dovrebbero essere evitati, non è inutile ricordare che, per eseguire in sicurezza le operazioni di manutenzione sugli ascensori, sono indispensabili competenze specifiche, conoscenze tecniche, teoriche e pratiche, nonché esperienza professionale.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, rispondendo all'interrogazione 4-06728 del 4 novembre 2014, a prima firma dell'onorevole Crippa, ha evidenziato alcuni punti importanti fra i quali la necessità

del certificato di abilitazione necessario per svolgere l'attività di manutenzione.

Da qualche notizia pervenuta dal Ministero dello sviluppo economico risulta lo svolgimento di alcune riunioni, durante le quali sono state vagliate soluzioni per ovviare alla soppressione della commissione prefettizia, convenendo sull'opportunità di procedere ad una revisione della vigente normativa in materia di rilascio del titolo abilitativo.

Il MISE ha comunicato alla sottoscritta che in data 8 aprile 2015 si è tenuta un'altra riunione, alla quale hanno partecipato alcuni rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se durante la prima riunione il Ministero dell'interno ha sollevato la possibilità di riconsiderare la competenza prefettizia sulla materia, dalla seconda riunione – stando a quello comunicatomi – è invece emersa la soluzione di ricostituire la commissione, rivedendone la composizione, al fine di prevedere esclusivamente rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle infrastrutture, incardinando tutto il procedimento, incluso il rilascio del patentino, in capo al Dicastero del lavoro che, oltre ad avere la competenza primaria, dispone di uffici periferici dislocati a livello provinciale.

Sul punto, credo che la sua risposta potrà chiarire la posizione di questo Governo su un tema così delicato. Comprenderà bene che bloccare gli esami significa impedire il regolare svolgimento di procedure di assunzione nei casi di *turnover* in un comparto industriale come quello ascensoristico che francamente fino ad ora ha fatto vantare l'Italia non solo in Europa, ma anche nel mondo.

Il timore che si cela e che abbiamo evidenziato senza troppi giri di parole nell'interpellanza di oggi è che vi sia una stretta connessione fra i fatti occorsi presso l'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania e il blocco degli esami per conseguire il cosiddetto patentino, tale da lasciare il dubbio che dietro a questi casi si nascondano esempi di cattiva gestione o incauta manutenzione da parte di soggetti, possibilmente privi di adeguata preparazione tecnica; dubbi che naturalmente vorrei venissero fugati.

Attendo, quindi, di conoscere le valutazioni di merito, e di conoscere le concrete iniziative che il Governo intende intraprendere per risolvere definitivamente la situazione descritta.

Concludo con le ultime notizie che apprendo da una associazione nazionale del settore, che comunica quanto segue: «Il MISE sta elaborando, da diversi mesi, uno schema di regolamento da approvarsi tramite decreto del Presidente della Repubblica che modificherà il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, la legge quadro sugli ascensori in Italia. Tale provvedimento è necessario per recepire nel nostro ordinamento la direttiva ascensori 2014/33/UE che, a partire dal 20 aprile 2016, dovrà sostituire la vigente direttiva ascensori 95/16/CE.

Oltre al recepimento della direttiva, il Ministero intende apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 alcune modifiche di competenza nazionale, tra cui: la riaffermazione della competenza delle

prefetture per il rilascio delle abilitazioni ai tecnici manutentori, aspetto fondamentale in quanto le relative commissioni prefettizie sono state soppresse e da oltre due anni non si tengono più sessioni di esame; la modifica dell'articolo 15 relativo alla manutenzione, precisando che il manutentore deve stilare un piano di manutenzione per ciascun impianto, su misura, in funzione delle sue caratteristiche e condizioni d'uso; modifiche minori agli articoli sulla messa in esercizio, verifiche e manovra di emergenza; l'introduzione dell'articolo 19-*bis*, rubricato «Adeguamento della sicurezza degli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162».

Mi chiedo se il Sottosegretario sia nelle condizioni di confermare quanto appena detto, ma soprattutto chiedo se il Ministero che oggi rappresenta è in grado di illustrarci le azioni adottate o adottabili d'intesa con la Regione Siciliana, al fine di appurare la reale applicazione della normativa vigente in materia. Vorrei ricordare che sulla sicurezza degli ascensori degli ospedali anche l'assessorato regionale alla salute dovrebbe mostrare attenzione.

In ultimo, ritengo che questo Ministero debba assumersi l'onere di investire l'autorità giudiziaria del potere di indagine nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di responsabilità in capo alla ditta autorizzata alla manutenzione degli ascensori dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, che, stando alle notizie a mia disposizione, non sarebbe una soltanto, o per lo meno magari a vincere l'appalto sono ditte che hanno nomi diversi, ma che di fatto hanno sede legale nello stesso indirizzo. Mi farebbe davvero piacere sapere se il Sottosegretario ha notizie specifiche su queste ditte, ma so bene che questa mia richiesta esula dall'oggetto dell'odierna interpellanza.

Nulla di strano che potremo rivederci in un futuro prossimo per discutere di ditte vincitrici di gare d'appalto poco trasparenti che avvantaggiano i soliti amici degli amici o, addirittura, gli amici degli stessi dirigenti sanitari.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con l'interpellanza all'ordine del giorno – debbo dire molto dettagliata e ben documentata – la senatrice Bertorotta, unitamente ad altri senatori, prendendo spunto da un episodio di malfunzionamento di un ascensore dell'ospedale Cannizzaro di Catania, chiede al Governo quali iniziative intenda adottare al fine di superare lo stallo che si è venuto a creare nelle attività di rilascio dei certificati di abilitazione alla manutenzione degli ascensori, da quando i prefetti non possono più avvalersi, a tal fine, delle commissioni deputate ad esaminare la sussistenza dei requisiti tecnici necessari all'esercizio di quella professione.

Voglio subito precisare che l'Amministrazione dell'interno condivide in pieno la preoccupazione per le difficoltà evidenziate dagli onorevoli interpellanti, tant'è che, al fine di prevenirle, ha consultato il Consiglio di Stato sull'esatta portata interpretativa della disposizione del decreto-legge n. 95 del 2012 soppressiva di tutta una serie di organismi collegiali operanti in regime di proroga, tra i quali proprio le commissioni in questione.

In tale sede, l'Amministrazione ha sostenuto e argomentato l'infungibilità e la permanenza in vita di queste ultime, alla luce dell'assenza, all'interno delle prefetture, di professionalità tecniche in grado di assorbire le competenze demandate all'organo soppresso.

Ricevuto dall'Alto consesso un parere di segno opposto a quello auspicato, questo Dicastero, unitamente alle amministrazioni rappresentate nella soppressa commissione, si è attivato per individuare il percorso più idoneo a ripristinare la funzionalità del settore a tutela dei profili di sicurezza e salute pubblica coinvolti e a soddisfacimento delle richieste occupazionali degli operatori del comparto.

A tale scopo, si sono tenute varie riunioni interministeriali, nel corso delle quali si è anche ipotizzato – come evidenziato dagli onorevoli interpellanti – il trasferimento della competenza in materia ad altra amministrazione. Tale opzione non ha avuto seguito.

D'altro canto, in linea con l'indicazione contenuta nel citato parere del Consiglio di Stato di fare ricorso a istituti disponibili nell'ordinamento a legislazione vigente, è stata presa in considerazione la possibilità di affidare le prove d'esame connesse al rilascio dell'abilitazione alla manutenzione degli ascensori a un organismo già presente nell'ambito delle prefetture: la conferenza provinciale permanente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2006. Tale ipotesi, però, si è rivelata inappropriata, essendo la conferenza un organo di supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività degli uffici periferici dello Stato e di garanzia del rispetto del principio di leale collaborazione tra questi ultimi e gli enti locali.

Ulteriori perplessità si sono manifestate con riferimento all'ipotesi di avvalersi dell'istituto della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241, che risulta orientato all'acquisizione di intese, concerti, nulla osta e atti di assenso nell'ambito di un procedimento amministrativo e, per questo, non si concilia con le funzioni proprie di una commissione d'esame.

All'esito degli approfondimenti istruttori che ho appena riassunto, l'Amministrazione dell'interno ritiene – come auspicato dagli onorevoli interpellanti – che l'unica via percorribile per un'effettiva soluzione della problematica in esame consista in un intervento normativo *ad hoc*, i cui dettagli sono in via di avanzata definizione in unità di intenti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Dicasteri interessati.

Come veicolo normativo è stato individuato il regolamento governativo di prossima emanazione, concernente la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 per l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 33 del 26 febbraio 2014.

Quanto ai contenuti della norma, è previsto lo svolgimento di una prova teorico-pratica innanzi a una commissione esaminatrice nominata dal prefetto territorialmente competente, composta da funzionari qualificati provenienti da diverse amministrazioni. All'esito positivo della prova, sarà il prefetto medesimo a rilasciare il certificato di abilitazione valido su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento all'ultimo quesito posto con l'interpellanza, il Ministero dell'interno si è attivato presso gli organi regionali preposti, che hanno fornito le seguenti informazioni. Premesso che gli ascensori delle aziende ospedaliere non rientrano nella categoria degli «ascensori in servizio pubblico» ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 marzo 2015, la conduzione degli impianti elevatori dell'azienda ospedaliera Cannizzaro è affidata ad apposita ditta, il cui personale addetto alla manutenzione è regolarmente abilitato ad espletare questo servizio ed effettua quotidianamente la verifica della funzionalità degli impianti stessi.

A seguito dell'episodio ricordato di malfunzionamento verificatosi il 22 gennaio 2016, l'ascensore interessato è stato oggetto di ispezione e verifica da parte del servizio impiantistico e antinfortunistico dell'azienda sanitaria provinciale di Catania, che ha confermato che l'impianto ha funzionato in regime di sicurezza ed era stato oggetto di manutenzione periodica, programmata e straordinaria da parte della ditta affidataria del servizio, oltre che delle visite ispettive previste per legge.

D'altra parte, nell'ambito del riparto dei fondi previsti dall'articolo 71 della legge n. 448 del 1998, l'assessorato regionale della salute ha approvato e autorizzato un progetto relativo alla sostituzione degli impianti elevatori dell'edificio «F» del polo ospedaliero Cannizzaro per un importo pari a circa 960.000 euro.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, signor Sottosegretario, cosa posso dire? Dal 2013 si tengono i tavoli di lavoro, la questione sembra molto controversa e complessa da risolvere e nel frattempo accadono questi fatti. Tra l'altro, mi stupisce sentire che gli ascensori dell'ospedale Cannizzaro non appartengano al servizio pubblico. Mi sembra veramente una cosa assurda. Si tratta della più grande azienda sanitaria della Sicilia e non so quante persone fruiscono ogni giorno di quegli ascensori. Eppure, vengono considerati ascensori ad uso privato.

Mi aspettavo di capire perché questo Parlamento ha bocciato anche i miei emendamenti. Nel frattempo, mentre i tavoli si riuniscono nelle sedi ministeriali, magari si poteva continuare a finanziare con 18.000 euro l'anno le commissioni prefettizie per evitare il *vulnus* legislativo. Vorrei ricordare che la Commissione europea, tra l'altro, con riferimento alla citata direttiva, ha rilevato un contrasto tra la normativa europea e la legi-

slazione italiana rappresentata dal decreto ministeriale emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 gennaio 2010 e intitolato: «Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone». Questo decreto ha solo una pecca: non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, perché in Italia il trasporto pubblico è ritenuto, evidentemente, privato.

Dovrebbe essere pacifico che la normativa nazionale non possa confliggere con quelle contenute nella medesima direttiva, la quale ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della Unione europea, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla difformità dei requisiti tecnici diversi per essi.

In proposito il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2010, sopra menzionato, sottopone l'installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un'apposita autorità interna: tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla direttiva al suo allegato II.

Ammetto anche di non aver capito i motivi per cui da ventuno anni l'Europa aspetta che l'Italia si decida ad innalzare il livello di sicurezza dei suoi vecchi ascensori, soprattutto se teniamo conto che abbiamo impianti risalenti a prima del 1999, che non sono stati sottoposti a interventi di adeguamento e che, seppur siano mantenuti secondo la legge, sono pur sempre pericolosi.

L'Italia ha, finora, disatteso l'invito ad innalzare il livello di sicurezza degli impianti preesistenti. Evidentemente, il Governo di allora era convinto di non dover mai invecchiare.

La verità, signor Sottosegretario, è una sola e consiste nel fatto che questo Governo ha il dovere di adottare un atto a tutela della salute e sicurezza dei cittadini, nonché interventi di adeguamento volti a ridurre le probabilità di incidenti e infortuni.

Auguriamoci che incidenti e infortuni non tocchino persone a noi vicine o noi personalmente perché, se il Movimento 5 Stelle dovesse scoprire che l'azione legislativa che volete intraprendere non è legata solo agli obblighi derivanti da quella raccomandazione, vi farà fare una brutta figura con gli italiani, e *in primis* con gli otto cittadini che l'estate scorsa sono rimasti intrappolati nell'ascensore, anche se di ospedale. Tra l'altro, sembra che queste persone abbiano anche dimestichezza con gli organi di stampa. Quindi, bisogna stare particolarmente attenti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01125, sulle presunte irregolarità nell'elezione del sindaco di Alcamo, in provincia di Trapani, nel 2012.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con l'interrogazione all'ordine del giorno, il senatore Giarrusso, unitamente ad altri senatori, ha sottoposto all'attenzione del Governo l'attività di verifica elettorale che la prefettura di Trapani è stata chiamata a effettuare in relazione al turno di ballottaggio del 20-21 maggio 2012 tra i candidati alla carica di sindaco di Alcamo.

Riguardo a tale adempimento, gli onorevoli interroganti hanno paventato che potessero esservi ritardi nell'esecuzione delle operazioni e che, quindi, la prefettura potesse avanzare una richiesta di proroga del termine fissato al 30 settembre 2014.

Informo che l'attività di verifica – disposta dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza del giugno 2014 – è iniziata il successivo 1° settembre. In merito alla tempistica della procedura seguita, va preliminarmente ricordato che la prefettura di Trapani, ai fini di una sollecita esecuzione dell'incarico, aveva fissato l'inizio della verifica per la data del 25 agosto 2014.

Tuttavia, i legali del sindaco eletto, unitamente a quelli del Comune di Alcamo, hanno comunicato la propria indisponibilità a presenziare alle operazioni programmate, giacché la data fissata ricadeva nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

La prefettura ha pertanto ritenuto opportuno differire l'inizio della procedura al successivo 1° settembre non solo al fine di garantire il contraddittorio delle parti durante lo svolgimento dell'attività di verifica, ma anche per prevenire eventuali censure in ordine al regolare espletamento della stessa.

La verifica ha riguardato 35 sezioni elettorali su 41 e ha avuto ad oggetto, secondo le indicazioni fornite dal consiglio di giustizia amministrativa, una serie di schede elettorali connotate da particolari caratteristiche rientranti nelle tipologie indicate dallo stesso consiglio.

Nel corso dell'attività di controllo è stata valutata, caso per caso, la sussistenza dell'elemento della riconoscibilità del voto, sulla base delle indicazioni contenute nella citata sentenza e degli orientamenti giurisprudenziali ivi richiamati.

Segnalo che lo svolgimento dei lavori è stato connotato da notevoli difficoltà operative e ha richiesto un notevole impegno, sia per la considerevole mole di schede esaminate (per l'esattezza 22.307), sia per la situazione di accesa conflittualità tra le parti, assistite da numerosi legali, e le continue contestazioni, sovente rivolte anche al verificatore delegato dal prefetto di Trapani.

Il procedimento di verifica si è concluso il 18 settembre e la relazione dell'avvenuta verifica, unitamente a tutti gli atti connessi, è stata depositata presso la segreteria del consiglio di giustizia amministrativa il 29 settembre 2014, nel pieno rispetto del termine di esecuzione fissato, come detto, alla data del 30 settembre 2014, e dunque senza alcun ritardo.

Sulla base della relazione, il consiglio di giustizia amministrativa, con decisione depositata il 19 marzo dello scorso anno, ha respinto nel merito la domanda di correzione elettorale proposta in primo grado, dando

atto nella parte motiva che la verifica si è «svolta in modo assolutamente ineccepibile e totalmente condivisibile».

Per completezza, informo che il 6 giugno dello scorso anno il sindaco e la giunta municipale di Alcamo sono cessati dalla carica in conseguenza delle dimissioni rassegnate dal sindaco medesimo. Preso atto di ciò, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio decreto del successivo 19 giugno, ha nominato un commissario straordinario per la gestione dell'ente fino alla prima tornata elettorale utile che si terrà nella primavera di quest'anno.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, la risposta non è esaustiva, perché l'interrogazione faceva riferimento a tutto l'*iter* della vicenda esposta, che è stato caratterizzato da un diluirsi dei tempi, da ben due diverse decisioni della magistratura amministrativa di rigetto del ricorso – il che ha costretto a un terzo ricorso in revocazione solo dopo il rinvio a giudizio per voto di scambio per quelle medesime schede elettorali – e da un'ulteriore anomala lungaggine nelle attività della giustizia amministrativa, che – lo ricordiamo – sono attività in materia elettorale che richiedono procedure veloci, ma che invece – ripeto – sono state caratterizzate da una lunghezza esasperante e da una confusione sconcertante.

Alla lunghezza esasperante e alla confusione sconcertante si aggiunge anche, da buona ultima, la vicenda della verifica. Lei ha detto bene, signor Sottosegretario: 22.000 schede di 35 sezioni esaminate all'interno del periodo di sospensione dei termini, che scade il 16 settembre.

Ricordiamo che la richiesta di convocazione del 25 agosto è semplicemente un atto che mette una pezza all'interrogazione depositata il 22 luglio, quando noi abbiamo appreso che, subito dopo l'emanazione della comunicazione del provvedimento di verifica alla prefettura, il funzionario delegato alla verifica era semplicemente andato in ferie a luglio. Quindi, si poteva fare la verifica in tempi adeguati, la quale avrebbe sicuramente portato a un esito congruo, e tutte le vicende in questione avrebbero avuto probabilmente un esito diverso – secondo noi – anche se non fossero state viziate da qualche altra cosa.

Signor Sottosegretario, non so se lei ne sia a conoscenza, ma si è scoperto successivamente che sia il sindaco che il vice sindaco di Alcamo erano membri di una loggia massonica, indicata come «Myrhiam 225». Ora noi – e faremo un'interrogazione in tal senso – vogliamo sapere se all'interno di tutte le vicende menzionate ci siano altri membri di logge massoniche coinvolti nel procedimento, che hanno determinato le gravissime anomalie. Ricordiamo che c'è un procedimento penale per voto di scambio per le stesse schede che il consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto legittime e valide.

Signor Presidente, poco fa sarei voluto intervenire solo per dire che io, come membro della Commissione antimafia, e noi, come Gruppo del Movimento 5 Stelle, appoggiamo le richieste avanzate dal senatore Barani, che sono ben più gravi di quelle che egli ha potuto esporre. Io ho personalmente esaminato i membri del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che hanno deliberato il non scioglimento del Comune di Torre Annunziata. Le motivazioni che lei ha riportato, sottosegretario Bocci, non sono le stesse che sono state riportate in Commissione antimafia.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, in questo tipo di dibattito ciascuno parla della propria interrogazione o interpellanza. Non si svolge un dibattito degli altri colleghi a commento. Per questo non le ho potuto dare la parola.

GIARRUSSO (*M5S*). Lei ha ragione, signor Presidente, ma la prego di capire che la situazione è gravissima e che c'è un collega di un altro Gruppo particolarmente esposto.

PRESIDENTE. Ha potuto dirlo e ne abbiamo preso atto, senatore Giarrusso, ma non si può aprire una discussione su questo punto.

GIARRUSSO (*M5S*). Non finisce comunque qua per Torre Annunziata.

PRESIDENTE. Torre Annunziata avrà lunga vita.

Segue l'interrogazione 3-02422, su episodi relativi a sovraesposizione da amianto presso il comando dei Vigili del fuoco di Macerata.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con l'interrogazione all'ordine del giorno il senatore Morgoni, unitamente ad altri senatori, prendendo spunto da un episodio di esposizione all'amianto che, nell'ottobre 2014, ha coinvolto alcuni vigili del fuoco del comando di Macerata impegnati nello spegnimento di un incendio, pone una mirata serie di quesiti inerenti alla sicurezza del lavoro nel predetto comando e, più in generale, nelle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È un dato di fatto che il personale del settore operativo del Corpo nazionale, impegnato in operazioni di soccorso tecnico urgente per crolli o incendi, possa trovarsi esposto occasionalmente, per il breve periodo dell'intervento, a situazioni ambientali caratterizzate dalla presenza di fibre di amianto rilasciate in aria. In tali casi sono previsti mirati controlli sanitari, effettuati dal medico competente, nei riguardi dei vigili del fuoco per i quali sia stata indagata, definita e notificata l'esposizione professionale, anche precedente, ad amianto sopra la concentrazione limite di 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria. Si tratta di un importante intervento di

prevenzione secondaria, che si aggiunge ai rigorosi interventi di prevenzione primaria, quali: l'abolizione dell'amianto, dove esistano materiali sostitutivi «sicuri»; il monitoraggio sistematico delle concentrazioni di fibre aerodisperse nelle aree ambientali «a rischio»; l'attuazione di procedure operative e tecniche idonee per evitare dispersioni incontrollate e inutili in tutte le operazioni che comportano interventi su materiali o strutture contenenti amianto.

Ciò detto, passo ad illustrare le misure di carattere sanitario adottate nei confronti dei componenti delle due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata intervenuti nell'incendio da cui trae origine l'interrogazione. A seguito della segnalazione di sospetta esposizione ad amianto, effettuata da un capo squadra e confermata dal rapporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Marche, i nominativi del personale intervenuto sono stati comunicati al medico competente, che ha attivato il protocollo sanitario concordato con la clinica di medicina del lavoro dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona.

In tale ambito, sono stati sottoposti alla prima fase di *screening* diagnostico quattordici vigili, quattro dei quali sono risultati positivi. Quindi il medico competente, tramite il comando provinciale, ha proposto a questi ultimi una TAC polmonare, al fine di disporre di una valutazione più approfondita dell'apparato respiratorio e dell'eventuale presenza di placche pleuriche. Egli ha proposto altresì, a tutti i vigili impiegati nell'intervento, la ripetizione dello *screening* con cadenza annuale. Inoltre, è stato disposto lo *screening* diagnostico per ulteriori 27 vigili, di cui 19 a scopo meramente cautelativo e 8 a seguito di un altro intervento di soccorso, per il quale il rapporto dell'ARPAM aveva rivelato la presenza di fibre di amianto nell'atmosfera. Pertanto, l'esigenza menzionata nell'interrogazione di effettuare uno *screening* cautelativo per almeno il 10 per cento del personale in servizio risulta soddisfatta, considerato che l'organico complessivo del comando di Macerata è di 180 unità operative.

Con riferimento all'eventuale sussistenza nelle sedi di servizio del comando di Macerata di concause connesse alla potenziale esposizione ad amianto, ritengo doveroso far presente, in linea generale, che la difesa della salute e della sicurezza dei vigili del fuoco costituisce una priorità assoluta dell'Amministrazione dell'interno; ragion per cui la presenza di materiali contenenti amianto nelle sedi di servizio del Corpo è stata oggetto di verifiche e azioni risolutive in tutto il territorio nazionale.

Anche le sedi operative del comando di Macerata sono state sottoposte a tali iniziative, in collaborazione con il responsabile del Servizio di protezione e prevenzione, con l'Azienda sanitaria unica regionale e con la Provincia di Macerata. All'esito di esse, è stata riscontrata l'assenza di componenti costruttive in amianto e ciò anche grazie all'attività di bonifica effettuata a suo tempo, in particolare presso la sede centrale ed il distaccamento di Civitanova Marche.

Quanto, infine, ai dispositivi di protezione individuale utilizzati dai vigili del fuoco durante lo svolgimento delle operazioni di soccorso, assicuro che essi possiedono caratteristiche tecniche molto avanzate e garan-

tiscono, quindi, *standard* di sicurezza e qualità spesso superiori alle soglie previste dalle vigenti normative europee per la certificazione tipo.

Soggiungo che, nelle ipotesi di rischi particolari, l'intervento operativo è affrontato con l'adozione contemporanea di diversi dispositivi in dotazione, a protezione sia del corpo che delle vie respiratorie.

MORGONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORGONI (*PD*). Signor Presidente, mi dichiaro sufficientemente soddisfatto delle risposte che sono state fornite ai quesiti posti, non senza sottolineare l'esigenza di un costante monitoraggio della problematica per garantire la tutela della salute dei lavoratori che – come ha sottolineato il Sottosegretario – è indubbiamente un bene primario.

Dico questo anche alla luce del fatto che in molte strutture industriali o produttive – parlo ovviamente anche del territorio del maceratese e della Regione Marche – c'è la presenza di elementi costruttivi contenenti amianto. Negli interventi di estinzione degli incendi o in caso di interventi di altro tipo per crollo su tali strutture, si corre un rischio piuttosto elevato di esposizione all'amianto da parte del personale. In effetti, gli stessi accertamenti sanitari, disposti dopo l'evento dell'ottobre 2014, evidenziarono la possibilità che le esposizioni fossero riconducibili anche a episodi precedenti e continuati, attestando ciò la presenza di un rischio piuttosto consistente da questo punto di vista.

Nell'interrogazione in oggetto ho sottolineato di prestare attenzione in particolare alle strutture del comando di Macerata, dove purtroppo ancora non sono stati ultimati i lavori di un'ala dell'edificio che consentirebbero una migliore organizzazione anche dell'attività e un migliore contenimento dei rischi da esposizione *post* intervento. Si potrebbero, infatti, attuare dei presidi utili per circoscrivere almeno il rischio delle esposizioni e della contaminazione.

In conclusione, signor Sottosegretario, la ringrazio di nuovo delle risposte fornite.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02662, sulla vicenda di alcuni partecipanti ad una selezione per l'assunzione nei Vigili del fuoco.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con l'interrogazione all'ordine del giorno la senatrice Ricchiuti pone all'attenzione del Ministro dell'interno la questione relativa alla posizione di 12 candidati che hanno partecipato alla procedura selettiva di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari, bandita nel 2007, chiedendo in particolare iniziative volte alla loro riassunzione in servizio.

Occorre premettere che i 12 candidati a cui fanno riferimento le interrogazioni hanno partecipato alla procedura di stabilizzazione, pur non essendo in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in particolare quello di aver effettuato nel quinquennio precedente al bando almeno centoventi giorni di richiamo in servizio volontario. Inizialmente esclusi dal concorso, i predetti candidati, in virtù di una decisione cautelare del Consiglio di Stato, sono stati ammessi con riserva alle prove selettive. All'esito delle stesse, 11 di loro, essendosi collocati utilmente in graduatoria, sono stati assunti seppure con riserva dell'esito del giudizio di merito. Per un candidato non si è proceduto all'assunzione, in quanto convocato per l'assunzione, è risultato assente.

Al riguardo, giova sottolineare che le assunzioni con riserva, come viene espressamente rappresentato dall'amministrazione agli interessati nelle lettere di convocazione, non determinano acquiescenza alle ragioni dei ricorrenti, ma rappresentano solo una mera esecuzione di ordinanze o sentenze di primo grado. Tant'è che nel caso in questione, a seguito del rigetto nel merito del ricorso da parte del Consiglio di Stato e su parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato, l'amministrazione ha disposto l'annullamento della nomina a vigile del fuoco degli 11 interessati. Contro tale provvedimento questi ultimi hanno proposto ricorso rispettivamente al TAR Campania e al TAR Calabria, che, in via cautelare, hanno accolto la richiesta di sospensiva dell'efficacia del decreto ministeriale di annullamento della nomina a vigile del fuoco. Conseguentemente, l'amministrazione ha provveduto alla loro riassunzione sino all'esito del giudizio di merito.

La vicenda ha avuto ulteriori e più recenti sviluppi processuali. La posizione dei 7 ricorrenti al TAR Campania è stata definita con sentenza del 15 febbraio del 2014, che ha rigettato i ricorsi nel merito, ridando così efficacia al decreto di annullamento dell'assunzione degli interessati. Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato il 22 dicembre 2014. Nella circostanza l'Alto consesso ha evidenziato come i rapporti di lavoro, sorti in via provvisoria in adempimento di un'ordinanza cautelare, non potevano indurre gli interessati a un legittimo affidamento circa la volontà dell'amministrazione di mantenerli in servizio, atteso che gli stessi non possedevano i requisiti per essere ammessi alla procedura di stabilizzazione.

Per quanto concerne, invece, la posizione dei 4 ricorrenti al TAR Calabria, rappresento che gli stessi sono stati assunti con riserva presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza, nelle more della decisione di merito da parte del giudice amministrativo, il cui giudizio di primo grado risulta ancora pendente.

Sulla scorta di quanto esposto, appare utile sottolineare come nella vicenda, in parte già definita e in parte in corso di definizione giudiziale, l'amministrazione non abbia alcun margine di discrezionalità. Essa, tuttavia, ha sempre manifestato considerazione per la difficile posizione dei soggetti interessati, come è dimostrato dall'adesione alle richieste di incontro formulate dai medesimi, i quali sono stati ricevuti allo scopo di for-

nire loro tutti i chiarimenti e le delucidazioni che le circostanze richiedevano.

RICCHIUTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*PD*). Signor Presidente, è una vicenda questa veramente paradossale, che credo sia costata più per i ricorsi al TAR che se si fossero assunte le persone interessate. La beffa è che 4 di esse lavorano e le altre no. Siamo in Italia: ci sono 11 lavoratori di cui 7 non lavoreranno più e 4, che hanno partecipato allo stesso concorso e seguito lo stesso *iter*, lavorano. La gente non capisce queste cose.

Ringrazio il Sottosegretario per la risposta, ma mi ritengo completamente insoddisfatta. La tragedia di tutta la vicenda è che le persone interessate si sono licenziate dal posto dove lavoravano per partecipare al concorso e poi si sono ritrovate praticamente beffate.

Credo che per voi la vicenda dei 7 lavoratori sia definitivamente conclusa. Io chiedo solo al Ministero di rivedere la decisione presa.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02490, sul personale infermieristico militare giudicato inidoneo al servizio militare.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

ALFANO Gioacchino, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il decreto ministeriale 18 aprile 2002, in linea con quanto previsto dall'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in merito al transito di personale militare giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, prevede espressamente che il personale trasferito venga inquadrato nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, secondo un'apposita tabella di equiparazione grado/area funzionale.

La tabella compara i gradi di maresciallo ai profili professionali B3 (oggi seconda area «assistente»), ad eccezione del 1° maresciallo e del 1° maresciallo luogotenente, collocati in C1 (oggi terza area «funzionari»). Pertanto, gli infermieri militari che abbiano il grado di 1° maresciallo o di 1° maresciallo luogotenente transitano nella corrispondente terza area «funzionari» del ruolo dei dipendenti civili della Difesa.

Il vigente ordinamento giuridico, altresì, prevede che il personale militare in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche può, a domanda, transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e di altre amministrazioni; tale facoltà è senza dubbio esercitabile anche dai militari infermieri. Di contro, il transito verso altre amministrazioni non è contemplato dal citato articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, poiché

lo stesso si occupa dei soli transiti di militari inidonei al servizio militare incondizionato.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il numero complessivo degli infermieri militari giudicati non idonei al servizio militare e transitati nei ruoli civili, gli stessi sono 13: a 12 di essi è stato assegnato il profilo di assistente sanitario e a uno quello di assistente amministrativo.

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, debbo dire che non ho ben capito tutti i passaggi menzionati, non li ho molto chiari.

Di fatto, gli infermieri militari, rispetto a quelli che lavorano nel Servizio sanitario nazionale, appartengono a una categoria diversa. Mi sembra di capire che, se si muovono all'interno dei vari Ministeri, rimangono nella categoria a cui appartenevano: magari cambiano Ministero, ma rimane il tipo di contratto e di livello che avevano. Quando invece fuoriescono dal Ministero – e al riguardo mi domando se possano andare a lavorare anche nel Servizio sanitario nazionale, in un ospedale, in una normale azienda ospedaliera – a quel punto, se vengono trasferiti, acquisiscono il livello D, e quindi il terzo livello. Si tratta del mio stesso livello ma, essendo io un'infermiera civile di un'azienda ospedaliera pubblica, non sono passata dal servizio militare o dai corpi militari dei Ministeri. Il punto è capire se questi soggetti hanno la possibilità di avere un livello pari alla professione che esercitano, perché spesso mi sembra di evincere che vengono declassati rispetto al fatto che sono infermieri e, quindi, scendono di livello.

Ho poi un'altra domanda da rivolgere. Mi pare di evincere che dette persone lavorano come infermieri all'interno delle aziende ospedaliere che si occupano di dare un servizio solo ed esclusivamente ai militari (i famosi ospedali militari). Mi domando, allora, quale sia il senso ad oggi. Capisco che è necessario avere infermieri e medici in certi ambiti – mi viene in mente la Marina: sulle navi ci vuole ovviamente un ospedale di bordo, mi sembra il minimo, così come in altre situazioni particolari – ma ci sono anche sistemi ospedalieri territoriali, che afferiscono al sistema militare, che trovo non siano congrui oggi, nel 2016. Tra l'altro, questo tipo di ospedali ha un'utenza limitata e, quindi, per il famoso alto moltiplicatore il servizio che danno diventa costoso e talvolta limitato.

L'offerta che possono dare, anche in rapporto al personale di cui necessitano (medici e infermieri), è minima o, quantomeno, il personale viene usato molto poco, quando potrebbe invece essere inserito in un contesto ospedaliero nazionale, avere un'operatività maggiore e dare risposta a un'utenza molto più ampia, che non sia solo quella militare. In questo modo, invece, credo che l'offerta sia limitata, così come la sua qualità, come capita quando si lavora solo su un settore specifico e solo su un tipo di utenza.

Forse non sono stata chiara, ma anche la risposta non è stata così esaustiva.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 15 marzo 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 15 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato BENI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (1878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– MANCONI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare (1203).

2. DIRINDIN ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie» (1894).

– LUMIA e BENCINI. – Istituzione della Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie (98).

– MINEO ed altri. – Istituzione della Giornata della legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie (248).

– MORONESE ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa» e disposizioni per l'affissione delle immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado (1832).

La seduta è tolta (*ore 17,17*).

Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interrogazione sull'accantonamento del TFR durante il periodo di fruizione della cassa integrazione in deroga

(3-02398) (25 novembre 2015)

ANGIONI, PEGORER, Stefano ESPOSITO, ALBANO, PEZZOPANE, SOLLO, D'ADDA, LAI, GATTI, MANASSERO, FAVERO, IDEM, VALDINOSI, Elena FERRARA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –

Premesso che:

la legge n. 92 del 2012, recante "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", introduce la cassa integrazione in deroga, con la quale si prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti di aziende, appartenenti ad alcune categorie, di usufruire di tale strumento, qualora gli stessi siano sprovvisti dei requisiti per accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria;

la concessione del citato strumento mantiene la pienezza del rapporto di lavoro tra lavoratore ed azienda, sollevando quest'ultima dal solo onere del pagamento della retribuzione, con il mantenimento implicito, e non equivocabile, di tutte le altre normative concernenti gli oneri in capo al datore di lavoro;

secondo i dati INPS, la cassa integrazione in deroga è stata utilizzata per un monte ore pari a 237.111.115, nell'anno 2014, e a 83.055.418, tra gennaio ed ottobre 2015;

considerato che:

risulta all'interrogante che in diverse Regioni del Paese siano in fase di apertura molteplici vertenze, nelle quali i datori di lavoro sosterebbero di non avere l'obbligo di accantonamento del trattamento di fine rapporto (Tfr), nel periodo di svolgimento della cassa integrazione in deroga, in quanto la normativa non prevedrebbe esplicitamente a loro carico tale onere;

tale situazione, se non definita oggettivamente, rischia di provocare un ulteriore, grave ed irreparabile danno alle migliaia di lavoratori che hanno o stanno utilizzando lo strumento citato,

si chiede di sapere se il Ministro di indirizzo non ritenga necessario, sulla base delle vigenti normative, chiarire definitivamente a quale soggetto spetti l'obbligo dell'accantonamento del Tfr durante il periodo di fruizione della cassa integrazione in deroga.

Interpellanza sugli atti intimidatori ai danni di un senatore in carica

(2-00330) (03 dicembre 2015)

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI. – *Al Ministro dell'interno.* –

Premesso che nel corso della notte del 2 dicembre 2015, a Torre Annunziata, comune in provincia di Napoli, si è incendiata l'automobile del senatore Falanga, componente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie;

considerato che, sulla base degli elementi informativi a disposizione degli interpellanti:

circa un anno fa, nel comune di Torre Annunziata si insediò, nominata dal Prefetto di Napoli, una Commissione d'accesso per verificare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata sull'operato dell'amministrazione comunale, nonché sull'assegnazione di appalti e lavori pubblici;

nonostante tale Commissione avesse accertato l'esistenza di infiltrazioni camorristiche nel comune, il Ministero dell'interno non ha provveduto a sciogliere l'amministrazione comunale;

in seguito a questa decisione, la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie richiese ed ottenne dal Ministero dell'interno, per esaminarla, la relazione della Commissione d'accesso citata, scoprendo che i commissari avevano suggerito di sciogliere il Consiglio comunale, individuando episodi criminosi e condizionamenti di inaudita gravità;

successivamente, la stessa Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie volle audire i 3 componenti della Commissione d'accesso insediatasi a Torre Annunziata, i quali confermarono il loro giudizio circa l'esistenza dei presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio comunale;

nelle settimane successive, la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie audì il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, dottor Alessandro Pennasilico;

lo stesso senatore citato ha fatto richiesta alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie di acquisire gli atti della Commissione d'accesso, richiedendo l'audizione dei vari soggetti interessati alle vicende verificatesi a Torre Annunziata;

in seguito a tali iniziative, il senatore in questione è stato informato dell'instaurarsi di un clima ostile nei suoi confronti per aver fatto sì che, quanto emerso in seno alla Commissione d'accesso, insediatasi a Torre Annunziata, fosse diventato oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare Antimafia;

circa un mese fa, il senatore ha ricevuto nella cassetta postale della sua abitazione di Torre Annunziata 2 fotografie, scattate ad una sua proprietà immobiliare presso il comune di Salerno;

di tale circostanza, ritenuta minatoria, il senatore ha provveduto ad informare il Prefetto di Napoli, e la presidente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo per quali motivi non sia proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere, al fine di far luce sui fatti intimidatori di cui è stato destinatario un autorevole componente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie;

se non intenda procedere all'adozione di misure atte a tutelare la persona del suddetto parlamentare, dopo il verificarsi degli atti intimidatori ai suoi danni esposti in premessa.

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sul ripetersi di incidenti e malfunzionamenti degli ascensori dell'ospedale "Cannizzaro" di Catania

(2-00344 p.a.) (28 gennaio 2016)

BERTOROTTA, MANGILI, SANTANGELO, CRIMI, CATALFO, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI, GAETTI, BOTTICI, NUGNES, MORONESE, PAGLINI, MORRA, CASTALDI, MARTON, GIARRUSSO, SERRA, LUCIDI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, GIROTTO, TAVERNA, MARTELLI, PUGLIA, BLUNDO, SCIBONA, FATTORI, CIAMPOLILLO, COTTI, CIOFFI, LEZZI, MONTEVECCHI.
– *Ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute.* –

Premesso che:

da organi di stampa locale, si veda un articolo de "Le iene siciliane" del 23 gennaio 2016, si apprende la seguente notizia: "È finita soltanto con alcune lesioni e tanta paura: per l'ennesima volta, però, l'ospedale Cannizzaro di Catania mostra inefficienze gravi nel funzionamento degli ascensori";

il medesimo articolo riporta la notizia riguardante «la denuncia di alcuni familiari di un degente, ricoverato all'ottavo piano, presso la neurochirurgia, padiglione F2 del nosocomio catanese». Si legge: «Ieri, in occasione di una visita al loro caro, al momento dell'uscita, alcuni di loro, fra cui alcuni bambini, hanno preso l'ascensore: dopo un avvio normale e una discesa cominciata senza problemi, all'improvviso, sono precipitati al piano meno due, insomma nei sotterranei. (...) Immediatamente gli occupanti l'ascensore hanno azionato l'allarme. Ma i soccorsi sono arrivati soltanto dopo 45 minuti! Così hanno denunciato i protagonisti di questa giornata di paura al Cannizzaro. Quello che sembrava un tecnico di ascensori ha successivamente aperto la porta dell'ascensore, rimasta bloccata, consentendo l'uscita a chi era rimasto lì dentro ed è andato via. Anzi, prima con un cellulare ha chiamato invitando a bloccare l'ascensore n. 2. Subito, senza offrirci alcun aiuto, si è allontanato repentinamente - hanno denun-

ciato i protagonisti di questa avventura nella sanità catanese. A quel punto, a loro non è rimasto altro che ricorrere al pronto soccorso per le cure del caso, lamentando lesioni in sei casi. In un caso, una donna è ancora ricoverata nello stesso ospedale! Dall'increscioso fatto è scaturita una denuncia ai carabinieri»;

non è la prima volta che all'interno dell'ospedale "Cannizzaro" di Catania accadono eventi del genere;

risulta agli interroganti, infatti, che il 18 luglio 2015 un'altra tragedia è stata sfiorata; in particolare, da una notizia apparsa sul quotidiano *online* "Cataniatoday" del 21 luglio si è venuti a conoscenza, attraverso la testimonianza di un cittadino catanese coinvolto nella vicenda, di quanto occorso: «Prendiamo l'ascensore, ottavo piano, entrano altre persone, siamo in 8. All'improvviso una corsa velocissima, uno strappo, un contraccolpo orrendo: l'ascensore si blocca. Paura tanta, inizia a mancare l'ossigeno, siamo tanti, 6 adulti, mio figlio di 8 mesi e un bambino di 8 anni circa. C'è pure una signora anziana. Gridiamo, nessuno ci sente. Il tempo scorre, suoniamo l'allarme, ma è afono: solo un debole cicalio. Non viene nessuno e io impreco, non capisco come una struttura pubblica che accoglie migliaia di persone non predisponga un servizio di sicurezza agli ascensori. Il mio piccolo piange senza soluzione di continuità e nessuno ci sente. I cellulari non hanno campo. Poi sentiamo delle voci, sono parenti e pazienti ricoverati, si prodigano, ma non ricevono risposte dal personale sanitario perché nessuno è reperibile. Né i tecnici, né il responsabile alla sicurezza, né il dirigente sanitario. Chiamano i pompieri che dopo un po' arrivano. L'ascensore nel frattempo traballa, ho paura che possa crollare, la tensione è alle stelle. (...) È passata un'ora esatta, ci tirano fuori. Sono basito: non c'era nessun responsabile alla sicurezza, nessun addetto agli ascensori che potesse intervenire a sbloccare e liberarci. Se quell'angelo custode non avesse sentito il pianto del mio piccolo Linus staremmo ancora lì dentro l'ascensore, cianotici o svenuti»;

l'azienda ospedaliera Cannizzaro, come risulta dall'articolo, ha inteso precisare che l'evento accaduto il 18 luglio 2015 non è dovuto ad un cedimento, ma, stando agli elementi tecnici riscontrati, ad un blocco dell'ascensore, tanto che gli stessi vigili del fuoco intervenuti, nella loro relazione, l'hanno attestato quale presumibile causa del sinistro;

risulta agli interroganti che l'ospedale Cannizzaro avrebbe comunicato di riconoscere i disagi subiti dagli utenti, precisando che, a conclusione dell'intervento dei vigili del fuoco, sul posto erano presenti un'infermiera di *triage* e un ausiliario, inviati dal pronto soccorso allertato dalla stessa azienda, al fine di prestare le eventuali cure richieste a seguito dello *stress* subito dagli utenti;

considerato che:

le notizie sono state confermate anche da altri organi di stampa si veda "l'urlo" del 22 luglio 2015, che riferiscono quanto segue: «Sabato pomeriggio, intorno alle 17.30, Giovanni Coppola porta a far visitare il figlio di 8 mesi all'ospedale Cannizzaro di Catania, finiti i controlli all'ottavo piano, Coppola entra in ascensore per raggiungere il pian terreno.

Sono in otto compreso il bambino piccolo. Una corsa veloce, esageratamente, che toglie il respiro, conduce tutti tra il piano meno 1 ed il meno 2. Lo schianto non si realizza per un metro e mezzo circa. Dentro l'ascensore fa caldo. Sono presenti tra gli altri un bambino di 8 anni ed una signora anziana di circa 80 anni che è anche asmatica. I signori, bloccati dentro la cabina, cercano di lanciare l'allarme, niente da fare non funziona. Parte un piccolo cicalio che non fa altro che far sobbalzare ed innervosire le persone presenti dentro l'ascensore. La cabina oscilla pericolosamente, tutte le persone all'interno sanno che devono ridurre qualsiasi movimento, ma comincia il panico. Trascorre mezz'ora così con il caldo e l'aria irrespirabile, 8 persone strette come sardine dentro una scatola di latta. Il neonato comincia a piangere da subito. Finalmente dopo 30 minuti, una donna dal piano meno 1 avverte il pianto provenire dal vano ascensore. A quel punto gli intrappolati riescono ad aprire una fessura tra le porte. La donna riuscirà a mala pena a passare dell'acqua. La bottiglia che cade a terra fa muovere pericolosamente l'ascensore che sembra appeso ad un filo di cotone. La donna che ha scoperto le persone chiuse dentro la cabina si lancia alla disperata ricerca del personale ospedaliero. Niente da fare, non c'è anima viva. È il signor Coppola che allora chiede alla signora di rivolgersi direttamente ai vigili del fuoco. I pompieri, almeno loro, intervengono tempestivamente. Dopo quasi un'ora di reclusione forzata gli otto vengono liberati. All'apertura delle porte nessuno presta soccorso malgrado si tratti di un ospedale. Nessuno misura niente ad alcuno. Sarà Coppola a portare il figlio piccolo al reparto pediatria per accertare lo stato di salute del bambino divenuto bianco come un cencio. I medici lo rassicurano "il bambino è disidratato - gli dicono - ha pianto per un'ora in condizioni al limite per un neonato»;

come si legge sul citato articolo di "Cataniatoday", dal rapporto dei vigili del fuoco si evince che «l'intervento tecnico è stato eseguito tempestivamente, in quanto i vigili sono arrivati sul posto alle 17.27, cinque minuti dopo la chiamata effettuata alle 17.22, e qualche minuto dopo è intervenuto anche l'addetto alla manutenzione. L'Ufficio Tecnico dell'Azienda Cannizzaro nell'immediatezza ha comunque scritto alla ditta, chiedendo le ragioni dell'accaduto e invitando a porre in atto ogni iniziativa utile a prevenire in futuro ulteriori analoghi guasti»;

considerato inoltre che:

con interpellanza 2-00206, pubblicata il 1° ottobre 2014, si rilevava che con l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, cosiddetta *spending review*, è stata disposta la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Lo stesso articolo prevede il trasferimento delle competenze degli organismi soppressi ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

in data 8 febbraio 2013, il Ministero dell'interno ha formulato una richiesta di parere al Consiglio di Stato, con particolare riferimento ai di-

versi aspetti relativi ai termini di decorrenza della soppressione e all'effettiva applicabilità della disposizione per alcuni organismi del dicastero caratterizzati da competenze di particolare profilo;

secondo quanto emerge dal parere reso dal Consiglio di Stato sull'affare n. 00480/2013 (parere n. 1634/2014), sarebbe stato opportuno sottrarre alla soppressione tutti gli organismi del Ministero che "per la specializzazione delle competenze e la neutralità del ruolo svolto, siano infungibili, in quanto la relativa attività non potrebbe essere svolta con la stessa efficacia dalle strutture burocratiche del Ministero";

nell'elenco allegato alla richiesta di parere figura anche la commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, che ha il compito di effettuare le attività connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali per il conseguimento del certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato, certificato rilasciato dal prefetto;

nel parere reso dal Consiglio di Stato, contrariamente alle indicazioni del Ministero dell'interno, che insisteva per il mantenimento della struttura, poiché le competenze tecniche richieste sono volte a garantire una maggiore tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori degli impianti, si afferma che "Tale Commissione, oltre ad avere un costo di funzionamento non esiguo, appare priva del carattere di infungibilità";

a giudizio degli interpellanti, il carattere di infungibilità, quale requisito imprescindibile richiamato dal Ministero dell'interno per giustificare il mantenimento delle commissioni, non è stato adeguatamente valutato dal Consiglio di Stato, nonostante sia sufficientemente chiara ed evidente l'esigenza di garantire le competenze tecniche richieste ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori degli impianti, in linea, tra l'altro, con la normativa europea;

per valutare il possesso delle conoscenze tecniche, teoriche e pratiche, necessarie per eseguire in sicurezza le operazioni di manutenzione sugli ascensori, sono indispensabili competenze specifiche ed esperienza professionale difficilmente disponibili presso il personale in organico al Ministero dell'interno o, nello specifico, alle Prefetture;

eventuali organismi formati da soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche privi dei requisiti sarebbero ovviamente illegittimi;

considerato altresì che:

la sospensione degli esami sta procurando un grave nocumento alle imprese operanti nel settore, le quali, invece, hanno investito importanti risorse nella formazione del proprio personale, al fine di permettere ai tecnici, in particolare agli apprendisti, di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per superare l'esame di abilitazione;

della questione sono stati informati i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico;

il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico ha risposto all'interrogazione 4-06728 del 4 novembre 2014, a prima firma dell'on. Davide Crippa, affermando che «Allo stato, dunque, la competenza in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione

di manutentore di ascensori e montacarichi è da intendersi attribuita alle prefetture, che prive, però, del supporto della Commissione, presentano oggettive difficoltà in ordine alle conoscenze tecniche necessarie per la verifica dell'idoneità dei candidati al conseguimento del titolo abilitativo»;

dalla risposta emergono anche delle precisazioni consistenti in 5 punti: 1) il Ministero dello sviluppo economico è sommariamente a conoscenza della situazione e ritiene necessario approfondirne tutti gli aspetti in un'apposita riunione con le altre amministrazioni interessate, già programmata in tempi brevi per iniziativa del Sottosegretario delegato; 2) nella riunione, oltre a valutare tutte le possibili misure organizzative immediate e utili a porre rimedio alla grave criticità, si potrà approfondire anche l'ipotesi di eventuali interventi in sede normativa volti a modificare o semplificare le modalità di conseguimento dell'abilitazione e, ove occorra, l'assetto delle relative competenze; 3) le soluzioni immediate e gli interventi a regime da individuare dovranno certamente tenere presente l'esigenza, in particolare in questo momento, di garantire l'accesso al mercato ai giovani ed a quanti comunque hanno svolto gli anni di apprendistato e frequentato corsi al fine di sostenere l'esame di abilitazione; 4) fino a nuovi interventi normativi in materia, che potrebbero eventualmente individuare anche casi di esenzione o altre semplificazioni, il certificato di abilitazione rimane certamente necessario per svolgere l'attività di manutenzione; 5) un eventuale intervento normativo risolutivo del problema, ove ritenuto opportuno e necessario a seguito degli approfondimenti già programmati, potrà essere effettuato in occasione delle prossime ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, modifiche necessarie ai fini dell'attuazione della recente direttiva europea in materia di sicurezza degli ascensori (direttiva 2014/33/UE);

considerato ancora che:

risulta agli interroganti che si sono svolte due riunioni presso il Ministero dello sviluppo economico, la prima di coordinamento in data 25 marzo 2015, durante la quale sono state vagliate soluzioni sul piano tecnico per ovviare alla soppressione della commissione prefettizia, convenendosi sull'opportunità di procedere ad una revisione della vigente normativa in materia di rilascio del titolo abilitativo all'esercizio della manutenzione degli ascensori e montacarichi e la seconda, in data 8 aprile, alla quale hanno partecipato alcuni rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

durante la prima riunione il Ministero dell'interno avrebbe sollevato la possibilità di riconsiderare la competenza prefettizia sulla materia, in considerazione del fatto che gli interessi tutelati dalla norma attengono essenzialmente a profili di sicurezza e salute degli utilizzatori;

dalla seconda riunione è, invece, emersa la soluzione condivisa di ricostituire la commissione, rivedendone la composizione, al fine di prevedere esclusivamente rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle infrastrutture, attesa la loro competenza in materia, ed incardinando tutto il procedimento, incluso il rilascio del patentino, in capo al Dicastero del la-

voro che, oltre ad avere la competenza primaria, dispone di uffici periferici dislocati a livello provinciale;

considerato infine che:

risulta agli interroganti che è stata valutata anche la possibilità di surrogare nell'immediato la commissione con una conferenza di servizi o un tavolo tecnico permanente che possa espletare gli esami bloccati da circa 2 anni e che al Ministero dell'interno è stato chiesto di acquisire, tramite le Prefetture, i dati relativi al numero delle domande di esame ad oggi rimaste inevase;

gli interroganti temono che vi sia una stretta connessione fra i fatti occorsi presso l'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania e il blocco degli esami per conseguire il cosiddetto patentino, tale da lasciare il dubbio che dietro a questi casi si nascondano esempi di cattiva gestione o incauta manutenzione da parte di soggetti, possibilmente privi di adeguata preparazione tecnica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito, con particolare riferimento all'importanza che riveste la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento e, più in generale, del trasporto verticale;

quali iniziative di competenza siano state intraprese per risolvere definitivamente l'incresciosa situazione che non solo penalizza le aziende e i lavoratori del comparto, ma soprattutto mette a serio rischio la sicurezza dei cittadini che fanno uso del trasporto verticale;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, stiano valutando urgenti iniziative, anche di carattere normativo, considerando l'eventuale ipotesi di ripristinare presso le Prefetture, nelle more di una rivalutazione degli organismi collegiali soppressi dal decreto-legge n. 95 del 2012, le commissioni di abilitazione alla manutenzione degli ascensori nella loro precedente composizione, o costituite secondo criteri diversi, purché venga garantito il possesso delle caratteristiche tecniche e pratiche necessarie per il rilascio del certificato di abilitazione in favore di personale abilitato per garantire la sicurezza degli utenti e degli utilizzatori del trasporto verticale, scongiurando altresì tragedie come quelle sfiorate a Catania nei mesi scorsi e soprattutto occorse in luoghi in cui questo genere di servizio deve escludere ogni tipo di errore umano e tecnico;

se intendano attivarsi, nell'ambito delle rispettive competenze, presso la Regione Siciliana affinché venga effettuata, da parte degli organi preposti, un'indagine al fine di appurare la puntuale applicazione della normativa vigente in materia, nonché di verificare la regolarità delle schede di manutenzione e di funzionamento degli impianti, valutando l'ipotesi di investire l'autorità giudiziaria del potere di indagine, nel caso in cui dovesse emergere l'esistenza di responsabilità in capo alla ditta autorizzata alla manutenzione degli ascensori dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania.

**Interrogazione sulle presunte irregolarità nell'elezione
del sindaco di Alcamo (Trapani) nel 2012**

(3-01125) (22 luglio 2014)

GIARRUSSO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* –

Premesso che:

nella città siciliana di Alcamo (Trapani), che conta 46.000 abitanti, le elezioni amministrative comunali del maggio 2012 sono state vinte al ballottaggio dal candidato sindaco Sebastiano Bonventre, supportato dall'ex senatore Antonino Papania, alcamese e, a notizia degli interroganti, personaggio discusso per le modalità con cui avrebbe ottenuto l'ampio consenso locale a lui attribuito nonché ritenuto, dal Partito democratico, impresentabile alle scorse elezioni politiche;

nell'ambito della competizione elettorale Bonventre è stato sostenuto da 6 liste ed ha sconfitto il candidato concorrente, Niclo Solina, sostenuto dalla sola lista civica "ABC", per soli 39 voti;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

a circa un anno dal voto, si è diffusa notizia delle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Trapani nel corso del periodo elettorale, che riguardavano tra l'altro anche intercettazioni ambientali, da cui emergerebbe la figura dell'ex senatore Papania, considerato in grado di condizionare il voto ed alterarne il risultato mediante dazione di denaro, promesse di posti di lavoro e distribuzione di generi alimentari;

nei confronti di Papania e altri sarebbero stati avviati 2 processi penali, l'uno per associazione a delinquere finalizzata al voto di scambio, l'altro per voto di scambio. In quest'ultimo processo si sono costituiti parte civile oltre 100 cittadini elettori. Nell'ambito di un processo per voto di scambio, tale cifra può essere considerata un *record* italiano;

considerato inoltre che:

nel giugno 2012 il candidato sconfitto al ballottaggio, Niclo Solina, ha impugnato il risultato elettorale lamentando che questo era stato alterato dal meccanismo di controllo del voto e, specificamente, che un gran numero di schede attribuite al candidato Sebastiano Bonventre erano nulle poiché viziate da segni di riconoscimento; tale circostanza risulta essere emersa anche dalle indagini della Procura della Repubblica;

dopo 2 pronunzie di inammissibilità del TAR e del Consiglio di giustizia amministrativa, successivamente alla conoscenza dei documenti

delle indagini penali, nell'agosto 2013 Niclo Solina ha proposto ricorso per revocazione, discusso avanti il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nel corso dell'udienza del 5 febbraio 2014;

con decisione dello stesso 5 febbraio il Consiglio, sulla base dei documenti sopravvenuti, ha disposto la verifica delle schede di 35 sezioni elettorali onde accertare la presenza di segni di riconoscimento sulle schede votate in favore di Bonventre e, quindi, accertare quale sia l'effettivo risultato dell'elezione a sindaco;

il Consiglio ha delegato il Prefetto di Trapani ad effettuare il controllo delle schede, assegnando il termine del 30 settembre 2014 per riferire sull'esito ed ha rinviato il procedimento all'11 dicembre 2014, quindi a distanza di quasi un anno;

considerato infine che:

a parere degli interroganti genera preoccupazione sia la lunghezza sia dei tempi giudiziari che di verifica anche in occasione di procedimenti elettorali, urgenti per legge, sia l'atteggiamento assunto da esponenti politici locali, molto vicini all'ex senatore Papania, che farebbero equivocamente intendere di avere influito e di potere ancora influire nel procrastinare i tempi giudiziari in modo da far giungere decisione a mandato sostanzialmente completato;

risulta agli interroganti che autorevoli funzionari del Comune di Alcamo darebbero per certa una richiesta di proroga da parte del prefetto, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se siano a conoscenza di quale sia il motivo per cui il prefetto di Trapani, malgrado sia trascorso più di un mese dalla pubblicazione della sentenza, non abbia dato avvio al controllo delle schede elettorali al fine di dissipare ogni possibile dubbio circa un'eventuale sopraggiunta richiesta di proroga che, a parere degli interroganti, si profilerebbe come un danno nei confronti di una comunità in attesa di conoscere l'esito di una vicenda che potrebbe aver alterato i principi su cui si fonda la democrazia.

Interrogazione su episodi relativi a sovraesposizione da amianto presso il comando dei Vigili del fuoco di Macerata

(3-02422) (09 dicembre 2015)

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI. – *Al Ministro dell'interno.* –

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 25 ottobre 2014 alcune unità del personale dei Vigili del fuoco di Macerata sono intervenute per estinguere un incendio di un capannone industriale con coperture in *eternit*;

le conseguenti analisi e visite mediche, volte a verificare l'eventuale esposizione all'amianto da parte del personale, hanno permesso di

accertare che dei 6 vigili del fuoco intervenuti nell'occasione, 4 sono risultati positivi all'inalazione e quindi all'esposizione alle fibre di amianto;

il dubbio dei medici è che il dato riscontrato da sovraesposizione non sia ricollegabile all'ultimo intervento, ma che possa derivare anche da precedenti operazioni di soccorso, ovvero che, già in passato, gli stessi siano stati esposti ad altre contaminazioni nello svolgimento di diversi e precedenti interventi, tenuto anche conto del lungo periodo di incubazione (ventennale);

i sindacati CGIL CISL e UIL hanno richiesto al comando provinciale di Macerata di effettuare un ulteriore *screening* sul personale, che non intervenne nell'operazione di soccorso citata, al fine di poter acquisire un metro di paragone con il restante personale. Inoltre, la direzione regionale dei Vigili del fuoco delle Marche ha altresì chiesto al Ministero dell'interno, in data 18 settembre 2015, di autorizzare il suddetto *screening* diagnostico per almeno il dieci per cento del personale del comando di Macerata;

considerato che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha riconosciuto, anche sul piano normativo, la pericolosità dell'amianto, dettando norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, nonché per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto;

la medesima legge ha inoltre previsto la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del conseguente danno biologico;

l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, ha esteso i benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto in attività non soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

considerato inoltre che:

l'art. 38, secondo comma, della Costituzione prevede che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare le cause di tale sovraesposizione all'amianto e quindi far disporre lo *screening* diagnostico sul personale del Comando dei Vigili del fuoco di Macerata;

se non intenda verificare che i presidi (DPI), ad oggi utilizzati dai Vigili del fuoco durante lo svolgimento delle loro funzioni, siano atti a tutelare gli stessi in caso di incendi di materiali tossici;

se non intenda sottoporre ad adeguate verifiche i luoghi di lavoro del personale, al fine di accertare se sussistano, o siano esistite, concause negli stessi ambienti di lavoro del comando dei Vigili del fuoco di Macerata.

**Interrogazione sulla vicenda di alcuni partecipanti ad una selezione
per l'assunzione nei Vigili del fuoco**

(3-02662) (09 marzo 2016) (*già* 4-02825) (14 ottobre 2014)

RICCHIUTI. – *Al Ministro dell'interno.* –

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 72 dell'11 settembre 2007, ha avviato una procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale;

con il decreto ministeriale n. 1101 del 6 marzo 2008, in fase istruttoria, i signori Attilio Benvenuto, Mario Belardi, Giuseppe Magno e Salvatore Luigi Smurra e i Signori Gennaro Bracigliano, Luca Carpentieri, Vincenzo De Nigris, Luca De Rosa, Antonio Gioia, Antonio Lo Polito, Enrico Santomauro e Enrico Senatore sono stati esclusi dalla procedura selettiva in questione per mancanza del requisito dell'effettuazione dei richiesti 120 giorni di servizio in qualità di volontario del Corpo nel quinquennio 2 gennaio 2002-1° gennaio 2007;

con le ordinanze n. 1341/2009 del 18 marzo 2008, n. 2856/09 del 5 giugno 2009 e n. 6130/2009 del 14 dicembre 2009, il Consiglio di Stato ha accolto le istanze cautelari proposte dalle persone citate avverso il decreto di esclusione, ammettendo i ricorrenti alla procedura selettiva;

con i decreti ministeriali n. 170 del 6 agosto 2009 e n. 21 del 28 febbraio 2010, costoro sono stati riammessi alla procedura selettiva;

il 20 aprile 2010, con nota del Ministero dell'interno, si è dato avvio alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, tenutasi il 5 maggio 2010, per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'11 maggio 2010, con nota del Ministero, si comunicava alle persone citate l'assunzione nel profilo di vigile del fuoco con l'obbligo di frequenza del corso di formazione professionale della durata complessiva di 6 mesi, iniziato il 7 giugno 2010 e terminato alla conclusione del medesimo anno;

il 13 maggio 2010 essi hanno presentato la dichiarazione ai sensi del decreto legislativo n. 217 del 2005 nella quale hanno sottoscritto l'impegno, tra gli altri, a non aver alla data di assunzione in servizio altro tipo di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o datore di lavoro privato: ognuna di queste persone ha corrisposto gli impegni sottoscritti, interrompendo i rapporti di lavoro in essere presso privati datori di lavoro; nel frattempo i 12 vigili del fuoco hanno preso servizio presso vari comandi del Nord Italia;

il Ministero dell'interno, con nota dell'11 luglio 2011, ha dato esecuzione alla sentenza intervenuta del Consiglio di Stato n.9 del 24 aprile 2011 e conseguentemente ha proceduto anche all'annullamento del provvedimento di assunzione dei 12 vigili del fuoco interrompendo in questo modo il rapporto di lavoro con le persone citate;

i provvedimenti sono stati impugnati dai 12 vigili del fuoco i quali hanno rappresentato che l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9/2011 non poteva legittimare anche la rimozione dei provvedimenti di assunzione che sono stati emessi senza l'esplicitazione da parte del Ministero della loro subordinazione all'esito del giudizio di merito con conseguente perdita anche del precedente impiego da parte degli stessi vigili;

tutti i 12 vigili hanno adito il giudice amministrativo avverso i provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione;

i 12 vigili del fuoco, insieme alle loro famiglie, stanno vivendo una situazione drammatica in ragione del "licenziamento" subito dal Ministero dopo che gli stessi si sono licenziati dai precedenti posti di lavoro ed aver prestato, senza soluzione di continuità, servizio per anni;

il datore di lavoro non può far ricadere sul lavoratore reclutato e successivamente ammesso in servizio a tempo indeterminato le conseguenze negative delle sue valutazioni discrezionali, privandolo del posto di lavoro;

nell'ordinamento italiano non esiste un'assunzione a tempo indeterminato con riserva, essendo l'assunzione sempre e soltanto definitiva, soprattutto con riferimento ai rapporti di pubblico impiego;

il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 179 del 23 aprile 2001, rileva che: quando il giudice amministrativo, con pronuncia cautelare, abbia ammesso con riserva il ricorrente alla prova concorsuale, se il ricorrente supera le prove, l'amministrazione può scegliere di congelare la fase successiva del procedimento di assunzione in attesa della sentenza di merito, oppure procedere all'assunzione definitiva; non può procedere invece ad un'assunzione con riserva... l'amministrazione se non ritiene di dover assumere in via definitiva il ricorrente risultato nel frattempo vincitore e deve soprassedere da qualsiasi provvedimento di nomina che non aveva i criteri della definitività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere, di carattere amministrativo o normativo, per provvedere alla riassunzione dei 12 vigili del fuoco.

**Interrogazione sul personale infermieristico militare
giudicato inidoneo al servizio militare**

(3-02490) (13 gennaio 2016)

BENCINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI. – *Ai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* –

Premesso che:

in attuazione dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato emanato il decreto 18 aprile 2002, concernente la procedura per il trasferimento del personale delle forze armate e dell'Arma dei Carabinieri dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. Secondo la normativa, ed in linea con l'art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, il personale militare inidoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

ai sensi e per l'effetto dell'art. 212 del decreto legislativo n. 66, il personale infermieristico militare svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43; ad esso viene, peraltro, attribuita la diretta responsabilità e gestione dell'attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni, in linea con le disposizioni di legge nazionali e comunitarie;

secondo il contratto collettivo nazionale di categoria, l'infermiere è inquadrato nell'area 3a (categoria D qualifica dei funzionari) mentre in ambito militare, nonostante il conseguimento del titolo di laurea abilitante, tale operatore continua ad essere arruolato nel grado di maresciallo (area 2a, operatori). Appare evidente, dunque, come il maresciallo infermiere, giudicato non idoneo al servizio militare ed idoneo al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa subisca un declassamento giuridico e funzionale;

considerato che:

in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante norme circa il trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, veniva stabilito come al personale sanitario infermieristico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile dovesse riconoscersi l'inquadramento nella categoria D, a prescindere dal ruolo di appartenenza presso il Ministero della giustizia, tenuto conto esclusivamente dei titoli effettiva-

mente posseduti e dei requisiti professionali richiesti dai contratti collettivi nazionali vigenti (come da allegato "B");

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, recante "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2015. Le tabelle hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Con riferimento ai criteri di inquadramento, le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire con urgenza per consentire al personale sanitario infermieristico militare, giudicato non idoneo al servizio militare e transitato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, di essere inquadrato tra il personale sanitario infermieristico civile di area 3a;

se, in particolare, il Ministro della difesa intenda verificare, nel dettaglio, il numero complessivo degli infermieri militari i quali, ad oggi, risultano transitati all'impiego civile per inidoneità al servizio militare, nonché il profilo professionale loro assegnato in occasione del transito;

se, in particolare, intenda, verificati i costi sostenuti dall'amministrazione pubblica per la formazione del personale sanitario infermieristico militare, garantire la professionalità acquisita dal proprio personale mettendo quest'ultimo a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni in caso di perdita dei requisiti di idoneità al servizio militare.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Anitori, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Endrizzi, Gentile, Giacobbe, Lezzi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Stucchi, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Iurlaro, Orellana, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia – Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, con lettera in data 9 marzo 2016, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

14^a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Scilipoti Isgrò, cessa di farne parte il senatore Carraro.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Salvatore Margiotta, in sostituzione della senatrice Laura Cantini, dimissionaria.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Crimi ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, pendente dinanzi il Tribunale Ordinario di Campobasso (*Doc. IV-ter*, n. 8-A).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Amidei Bartolomeo, Piccoli Giovanni, Bertacco Stefano, Floris Emilio, Minzolini Augusto, Pelino Paola, Liuzzi Pietro, Candiani Stefano, Albertini Gabriele, Esposito Giuseppe, Carraro Franco, Gasparri Maurizio, Stefani Erika, Consiglio Nunziante, Marin Marco, Scoma Francesco, Ceroni Remigio, Gibiino Vincenzo, Alicata Bruno, D'Alì Antonio, Boccardi Michele

Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo professionale di pizzaiolo (2280)
(presentato in data 09/3/2016);

senatore Romano Lucio

Modifiche all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli Avvocati (2281)
(presentato in data 10/3/2016);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (2282)
(presentato in data 10/3/2016);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Deduzione degli oneri sostenuti dal contribuente (2283)
(presentato in data 10/3/2016).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 marzo 2016, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense (n. 285).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 maggio 2016. La 5^a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 aprile 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 marzo 2016, ha inviato – ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di seconda fascia ai dottori Romolo de Camillis e Agnese De Luca nonché il conferimento di incarico ad *interim* al dottor Romolo De Camillis, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 29 febbraio 2016 – in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6, della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, emendata nel 1946 ed approvata dall'Italia con legge 13 novembre 1947, n. 622 – ha trasmesso, il testo della Raccomandazione n. 204, sulla transizione dall'economia informale all'economia formale, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 104^ma sessione, svoltasi a Ginevra il 12 giugno 2015.

Il predetto testo è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente (Atto n. 724).

Il Vice Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 1^o marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile 1990, n. 100, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero, per l'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc.* LXXXV, n. 3).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 3 marzo 2016, ha inviato la segnalazione n. 1 del 2016, adottata nell'adunanza del 2 marzo 2016, contenente un esame e possibile proposta di modifiche al testo del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015, in materia di trasparenza e anticorruzione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente (Atto n. 725).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 3 marzo 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 43 e n. 44 del 10 febbraio 2016, con le quali la Corte stessa ha dichiarato, rispettivamente:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

dell'articolo 14, commi 1 e 2, dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016». Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 172*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente;

dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a e alla 6^a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 173*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bertuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02258 della senatrice Puppato ed altri.

La senatrice Fattori ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02374 della senatrice Donno ed altri.

I senatori Moronese, Donno, Paglini, Giarrusso, Buccarella, Cappelletti e Puglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02666 del senatore Crimi ed altri.

I senatori Favero, Ricchiuti, Gatti, Sollo, Lai, Pezzopane, Del Barba, Angioni, Morgoni, Mattesini, Lo Giudice, Zanoni e Filippi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05388 della senatrice Albano.

Interrogazioni

Gianluca ROSSI, FORNARO, Mauro Maria MARINO, RICCHIUTI, GIACOBBE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 ridefiniva l'ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli, disponendo, tra l'altro, l'esenzione per «i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani pubblicato dall'ISTAT» e per i «terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri» individuati sempre sulla base del medesimo elenco;

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, modificava le disposizioni relative all'applicazione dell'IMU agricola per il 2015 e parzialmente per il 2014;

il decreto-legge prevedeva infatti che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'IMU si applicasse ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati «totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT», e ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni classificati «parzialmente montani», di cui allo stesso elenco ISTAT, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali;

tali criteri di esenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 4, dovevano essere applicati anche all'anno di imposta 2014; allo stesso tempo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, si stabiliva che per l'anno 2014 non fosse dovuta l'IMU per i terreni esenti, in virtù

del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, e che invece risultassero imponibili sulla base dei nuovi criteri;

l'elenco ISTAT dei comuni italiani al 1° gennaio 2015 assegna i valori di Totalmente montano (T), nei quali i terreni agricoli risultano esenti per l'anno 2015, Parzialmente montano (P), per i quali l'esenzione per il 2015 era valida solo per i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, anche nel caso in cui fossero dati in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali, e Non montano (NM), nei quali i terreni agricoli non sono esenti da IMU;

inoltre, ma solo per l'anno 2014, se il comune appartiene alla categoria P – Parzialmente montano, ma l'altitudine supera i 600 metri, si applica l'esenzione su tutti i terreni. Se invece risulta NM – Non montano, ma l'altitudine è tra i 281 metri ed i 600 metri, si applica l'esenzione solo sui terreni di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, anche quando concessi in fitto o comodato ad altri;

considerato che:

tra i comuni parzialmente montani e quelli della cosiddetta «collina svantaggiata», per i quali il Ministero dell'economia e finanze ha provveduto a ricalcolare il fondo di solidarietà, sottraendo la stima del gettito dell'IMU sui terreni agricoli, si stanno accumulando le preoccupazioni, in ordine alla correttezza delle stime effettuate ma soprattutto in relazione al gettito realmente incassato;

l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) dell'Anci, interpellato in merito dai Comuni, ha affermato di aver verificato che vi è stata una sovrastima governativa del gettito IMU, con un gettito mai riscosso a fronte del taglio subito per i terreni montani e che in questo senso l'Anci ha manifestato l'intenzione di chiedere un ristoro anche per il 2015 per il gettito stimato e non acquisito dai Comuni; ai fini dell'accertamento dei residui, l'IFEL ha precisato, inoltre, che si è avuto un minore gettito, da compensare con trasferimento dello Stato, che al momento attuale tuttavia non esiste e non è previsto, e che se non ci sono novità entro il rendiconto, non è possibile accertare il mancato gettito sul ristorno statale,

si chiede di sapere quali azioni il Governo intenda porre in essere, al fine di sanare la situazione relativa all'IMU agricola relativa al 2015 e completare la compensazione, solo parzialmente avvenuta per il 2014, che stanno creando, in merito a gettito e compensazioni da parte statale, oggettive difficoltà ai Comuni, in particolare a quelli individuati come «parzialmente montani» e quelli della cosiddetta «collina svantaggiata».

(3-02667)

FASIOLO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che:

sulla stampa regionale e nazionale vengono pubblicate, con sempre maggiore frequenza notizie allarmanti circa la presenza di fibre di amianto nelle reti idriche, poiché costituite da centinaia di chilometri di tubazioni in cemento amianto, come nella regione Friuli-Venezia Giulia;

non si può ad oggi escludere la pericolosità dei materiali contenenti asbesto; non risulta ad oggi chiara, alla luce della ricerca tecnico-scientifica, quanto questo minerale costituisca la conduttura, attraverso la quale scorre il flusso idrico;

considerato che, con legge n. 257 del 1992, è stato vietato l'impiego dell'amianto, stabilendo successivamente con il decreto del Ministro della salute 14 maggio 1996, recante normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, compresi quelli per renderlo innocuo, i criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto, destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che sia stato eseguito un monitoraggio dello stato della rete idrica nazionale;

se si intenda effettuare una verifica dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'acqua potabile;

se intendano assumere iniziative di propria competenza per sostenere, anche con l'impegno delle necessarie risorse, lo studio scientifico sulla pericolosità degli effetti dell'ingestione di fibre di amianto presenti nell'acqua potabile;

se, infine, intendano avviare una mappatura sullo stato di conservazione delle reti idriche in cemento amianto utilizzate per il trasporto dell'acqua potabile, e l'opportunità della loro sostituzione in tempi rapidi.

(3-02669)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

TAVERNA, BERTOROTTA, CASTALDI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, LUCIDI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 17 dicembre 2015, la 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato ha approvato, in sede deliberante, l'Atto Senato n. 998, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie», a prima firmataria Taverna e sottoscritta dai componenti del gruppo Movimento 5 Stelle;

in data 22 dicembre 2015, il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei deputati ed è stato assegnato alla XII Commissione permanente (Affari sociali) (Atto Camera n. 3504);

in data 10 marzo 2016, l'Atto Camera n. 3504 è stato introdotto nel calendario dei lavori della Commissione Affari sociali alla Camera, a partire dal 22 marzo 2016, con il favore di tutte le componenti politiche;

il disegno di legge in questione prevede l'introduzione nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dello *screening* neonatale esteso per le malattie metaboliche ereditarie;

si prevede, dunque, l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico;

una Commissione di esperti componenti del gruppo di lavoro per l'«Elaborazione di linee guida cliniche per l'individuazione di protocolli applicativi per lo *screening* neonatale esteso», istituito presso l'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ha individuato l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie da sottoporre a *screening* neonatale esteso;

considerato che:

risulta agli interroganti che il Ministero della salute stia elaborando un decreto recante «Disposizioni in materia di diagnosi precoce e assistenza dei nati affetti da malattie metaboliche ereditarie», avente contenuto confliggente con il menzionato disegno di legge; tale decreto prevedrebbe la non obbligatorietà dello *screening* neonatale su tutto il territorio nazionale, ma la possibilità di effettuarlo anche in via sperimentale;

a giudizio degli interroganti, tale circostanza consentirebbe il permanere, se non l'aggravarsi, della differenziazione regionale già esistente nell'ambito della tutela della salute nel nostro Paese;

la citata norma ministeriale prevedrebbe, inoltre, che ove appositi atti nazionali o regionali non stabiliscano l'obbligatorietà all'esecuzione dello *screening* neonatale esteso, dovrà essere acquisito il consenso informato all'esecuzione dello stesso e al trattamento dei dati personali del neonato;

considerato inoltre che, risulta agli interroganti:

l'elenco delle patologie da sottoporre a *screening* neonatale esteso sarà diverso da quello redatto dal Comitato scientifico operante presso l'Agenas, ed in particolare l'elenco stesso risulterebbe notevolmente ridotto;

inoltre, il decreto ministeriale in questione attingerebbe alle coperture finanziarie dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), e successive modificazioni, e in particolare dall'articolo 1, comma 229, primo periodo, il quale dispone che il Ministro della salute adotti un decreto ministeriale, sentiti l'Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'avvio, anche in via sperimentale e nel limite di cinque milioni di euro, dello *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce neonatale comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico; nonché, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e in parti-

colare dall'articolo 1, comma 167, a tenore del quale «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015». Si prevede che per l'anno 2014 la somma di 5 milioni di euro del fondo sanitario sia ripartita tra le regioni e province autonome, in relazione al numero medio annuo di nati, calcolato sui nati dell'ultimo quinquennio, per la copertura delle spese per lo SNE (*screening* neonatale esteso). A decorrere dal 2015, la somma di 10 milioni di euro del fondo sanitario è ripartita secondo il medesimo criterio;

considerato altresì che tali risorse finanziarie costituirebbero parte delle coperture previste per l'attuazione del disegno di legge «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

risulta oltremodo irragionevole che venga emanata una normativa di dettaglio afferente ad un oggetto sul quale è in corso d'esame in Parlamento di un disegno di legge; ciò, a maggior ragione, tenuto conto che l'*iter* del medesimo disegno di legge è già in una fase molto avanzata, essendovi stata l'approvazione definitiva del provvedimento da parte di un ramo del Parlamento. Inoltre, la circostanza più grave è che il suddetto decreto ministeriale avrebbe contenuto nettamente contrastante con il disegno di legge in corso d'esame in Parlamento;

tali discrepanze si tradurrebbero in una normativa deteriore rispetto al disegno di legge di iniziativa parlamentare e alle finalità da questo perseguite, quali la garanzia della tutela del diritto alla salute, diritto sancito dall'articolo 32 della Costituzione, ed, in particolare, la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, attraverso l'inserimento nei LEA di accertamenti diagnostici obbligatori, da effettuare su tutto il territorio nazionale su tutti i neonati, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie;

il perseguimento di tali finalità, infatti, presuppone che lo *screening* neonatale venga inserito nei LEA e che venga effettuato obbligatoriamente, non anche ove si ammettesse che venisse effettuato anche soltanto in via sperimentale, da cui la previsione della richiesta del consenso informato;

il *vulnus* di tutela verrebbe ulteriormente aumentato laddove lo *screening* venisse effettuato, come risulta agli interroganti, su un numero inferiore di patologie rispetto a quello risultante dall'elenco individuato dal comitato scientifico operante presso l'Agenas;

grave, altresì, la circostanza che le risorse finanziarie previste, come copertura del disegno di legge, vengano utilizzate per attuare il decreto ministeriale citato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga necessario attendere l'approvazione definitiva da parte del Parlamento dell'Atto Senato n. 998 (attualmente Atto Camera

n. 3504) che detta una normativa organica ed introduce in via strutturale nei LEA lo *screening* neonatale esteso, prima di adottare una normativa di rango secondario a giudizio degli interroganti confliggente con lo spirito e il contenuto della futura legge già approvata da un ramo del Parlamento.
(3-02668)

SCHIFANI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

Poste Italiane è la più grande infrastruttura di servizi in Italia con capitale azionario a maggioranza pubblico. Grazie alla presenza capillare su tutto il territorio nazionale, ai forti investimenti in ambito tecnologico e al patrimonio di conoscenze rappresentato dai suoi circa 144.000 dipendenti, Poste Italiane ha assunto un ruolo centrale nel processo di crescita e modernizzazione del Paese;

Poste Italiane, da qualche tempo, ha avviato una profonda ristrutturazione aziendale, che ha portato ad una nuova rete organizzativa con effetti a macchia di leopardo, diversificati sul territorio nazionale, con esiti positivi in alcune regioni e gravi criticità in altre;

in merito alla Regione Siciliana, in particolare, il territorio insulare è stato diviso in 2 parti, senza rispettare ad avviso dell'interrogante alcun tipo di proporzione territoriale o demografica; infatti, da un lato, per la Sicilia occidentale, è stato preservato il centro meccanografico primario (CMP) di Palermo, dove arriva e si smista tutta la corrispondenza destinata alle città di Palermo, Trapani e Agrigento; dall'altro, per la parte orientale, è stato selezionato il centro meccanografico primario di Catania, dove arriva e si smista tutta la corrispondenza destinata alle città di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta. Si prevedeva, inoltre, l'arrivo quotidiano della corrispondenza postale per via aerea presso gli aeroporti di Palermo e Catania;

anche la situazione attuale mostra una Sicilia spaccata in 2 zone disomogenee, comprendenti rispettivamente 6 provincie, per l'area orientale, e solo 3 per quella occidentale, delineate senza tener conto delle distanze chilometriche, del rispettivo personale impiegato o delle relative esigenze di commercializzazione del prodotto in arrivo ed in partenza;

a creare ulteriori disagi è sopraggiunta, il 5 ottobre 2015, la decisione dell'azienda di limitare l'arrivo della corrispondenza postale per via aerea al solo aeroporto di Catania; pertanto, lo smistamento della corrispondenza dalla città etnea verso Palermo, e di conseguenza verso Trapani e Agrigento, avviene esclusivamente attraverso il trasporto su gomme. Tale cambiamento logistico ha comportato notevoli ritardi nella consegna di tutti i prodotti spediti con il sistema « j+1 » (ossia, la corrispondenza da recapitare entro il giorno successivo), che vengono ormai recapitati con 2 o 3 giorni di ritardo, causando comprensibili disagi all'utenza siciliana;

da febbraio 2016, sulla base del nuovo piano industriale di Poste Italiane SpA, il servizio recapito in Sicilia dovrà tener conto dei seguenti cambiamenti: la città di Palermo non rientra tra le grandi città d'Italia; a nessuna città siciliana viene riconosciuto lo *status* di area metropolitana; ogni portalettere vedrà raddoppiata la propria zona di recapito da servire

a giorni alterni; ciò comporterà la chiusura del centro meccanografico primario di Palermo, con evidenti ripercussioni sulle piante organiche;

considerato che Palermo è la città siciliana che più di tutte ha subito le conseguenze negative del nuovo piano industriale; il capoluogo siciliano è la quinta città d'Italia per numero di abitanti ed ha tutte le caratteristiche essenziali, a partire dalla densità di popolazione, per essere considerata una realtà metropolitana. Non solo è sede dell'Assemblea regionale siciliana, e dei vari assessorati, ma anche di numerosi Consolati stranieri. Nonostante ciò, l'azienda ha voluto eliminare il volo diretto per la corrispondenza ed ha optato per la chiusura del centro meccanografico primario,

si chiede di sapere se, nell'ambito delle sue prerogative, il Ministro in indirizzo non intenda proporre, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico, tutte le soluzioni più idonee affinché Poste Italiane rimoduli il nuovo piano industriale per la Sicilia, il quale dovrà garantire, da un lato, il mantenimento della medesima qualità del servizio, i medesimi livelli occupazionali, ed evitare in tal modo la presunta riduzione della piante organiche del 35 per cento; dall'altro, la centralità della città di Palermo nelle scelte aziendali, considerate le peculiarità del capoluogo siciliano.

(3-02670)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DONNO, MORONESE, SERRA, BERTOROTTA, SANTANGELO, PUGLIA, MORRA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PAGLINI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 3 febbraio 2016, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inviava una circolare, recante ad oggetto «viaggi di istruzione e visite guidate» ai direttori generali degli uffici scolastici regionali, ai dirigenti degli ambiti territoriali, ai sovrintendenti, agli intendenti e ai dirigenti scolastici;

nel testo della circolare, si invitavano i dirigenti scolastici e gli organizzatori «a porre particolare attenzione (...) sia nella fase di organizzazione delle visite d'istruzione che durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di trasporto, verificando quindi l'idoneità e condotta del conducente, l'idoneità del veicolo e le altre misure di sicurezza». All'uopo, veniva posto rimando al *vademecum* «Viaggiare in sicurezza», elaborato dalla Polizia stradale, nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa, siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell'interno;

il *vademecum*, in riferimento all'«idoneità e condotta del conducente», stabilisce che «nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno

prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare». Inoltre, viene specificato che: «è (...) opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale»;

nello specifico, all'accompagnatore, gravato di «incarichi inquirenti», mansioni amministrative e giuslavoristiche, viene assegnato, altresì, il complicato compito di verificare l'idoneità e la condotta, anche antecedente, del conducente dell'autobus;

in tema di «idoneità del veicolo», inoltre, attraverso un espresso rimando alle norme del Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), viene prescritto di «prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l'usura dei pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori»;

a giudizio degli interroganti, tali prescrizioni, anche per il carattere strettamente tecnico, esulano dalle funzioni e dai compiti propri degli accompagnatori, già impegnati, di proprio, nella importante e imprescindibile attività di vigilanza degli alunni;

considerato, inoltre, che:

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano che le prescrizioni contenute nel *vademecum* «Viaggiare in sicurezza», anche per il carattere strettamente tecnico, esulino dalle funzioni e dai compiti propri degli accompagnatori, aggravando, in maniera del tutto inopinata, il carico di responsabilità degli stessi;

se non intendano, in un'ottica di rafforzamento della sicurezza durante i viaggi d'istruzione, predisporre un apposito piano di controlli da parte delle autorità preposte, al fine di garantire un efficace rispetto dell'intero *corpus* normativo del Codice della strada, nonché delle norme espressamente richiamate nel *vademecum*.

(4-05443)

ZIZZA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

le dichiarazioni rilasciate dal Ministro in indirizzo confermano la realizzazione del prolungamento della linea ferroviaria del Frecciarossa Milano-Bari nella città di Lecce prima dell'arrivo della stagione estiva;

il progetto di far giungere l'alta velocità anche nella città del Salento rappresenterebbe il primo passo verso una maggiore qualità del servizio dei trasporti pubblici in un'area turisticamente così importante e porterebbe dei miglioramenti nei collegamenti per i cittadini del territorio, nonché per i numerosissimi turisti che giungono nel Salento nel periodo estivo;

l'investimento di Ferrovie dello Stato rappresenterebbe per la regione Puglia e per tutto il Mezzogiorno d'Italia una grande opportunità economica e permetterebbe di offrire dei servizi migliori ai turisti e ai visitatori che affollano le città della costa salentina, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, e darebbe ossigeno a tutti gli operatori del settore che, in questi anni di crisi, hanno visto ridimensionare il proprio mercato,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità e i tempi di attuazione dell'inizio del progetto soprattutto in prossimità della stagione estiva, ormai alle porte;

se il Ministro in indirizzo intenda fornire nel dettaglio tutte le informazioni necessarie con indicazione della data di inizio dei servizi e degli orari delle nuove tratte, affinché gli operatori turistici possano da subito averne benefici e organizzarsi in tempo per la stagione estiva.

(4-05444)

AMORUSO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con decreto del Ministro dello sviluppo economico è stato prorogato di 12 mesi il termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali (a Bisceglie, Foggia e Potenza) facenti capo alla congregazione «Ancelle della Divina Provvidenza», ormai da anni in amministrazione straordinaria;

come già evidenziato dall'interrogante in numerosi atti di sindacato ispettivo (da ultimo il 4-04812), dal 2002 in poi sono state dichiarate gravi situazioni di esubero di personale;

la profonda crisi finanziaria fa registrare un *deficit* di oltre 500 milioni di euro. Per cui, il 9 aprile 2013, il giudice della sezione fallimentare presso il Tribunale di Trani decretò l'apertura del concordato preventivo in favore dell'ente Casa della divina provvidenza di Bisceglie;

il 19 aprile 2013 venne nominato, ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004) quale commissario straordinario della congregazione, l'avvocato Bartolomeo Cozzoli;

in data 10 febbraio 2014, il Tribunale di Trani dichiarò lo stato d'insolvenza dell'ente bloccando il concordato preventivo e nominando giudice delegato il dottor Pappalardo;

in data 16 settembre 2014 venne depositato presso il Ministero dello sviluppo economico il «programma del commissario straordinario», approvato dallo stesso Ministero in data 13 febbraio 2015. Particolare rilevante è che il testo dello stesso programma ricomprende numerosi *omissiones* che lo rendono non chiaro e trasparente, al fine di valutare gli effetti e

le ricadute che produrrà sui livelli di assistenza, occupazionali, sociali ed economici sui territori;

l'8 settembre 2015 il Ministero autorizzò la «procedura di cessione dei complessi aziendali» della Casa della divina provvidenza;

in data 21 settembre 2015 il commissario straordinario emise un bando, scaduto il 10 ottobre, per acquisire manifestazioni d'interesse da soggetti in possesso dei requisiti previsti, per l'acquisto dell'azienda o rami d'azienda;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico è stato infine prorogato di 12 mesi il termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo alla Congregazione «Ancelle della Divina Provvidenza»;

essendo già pervenute le offerte vincolanti per l'acquisto dell'Opera, il periodo di proroga servirà per dar corso alle ulteriori fasi della procedura: esame puntuale delle offerte vincolanti e negoziazione del contratto di cessione; avvio dell'eventuale fase migliorativa; formulazione della proposta di aggiudicazione; esame da parte del Ministero dello sviluppo economico della proposta ed aggiudicazione; operazioni societarie utili al perfezionamento della cessione; avvio della fase liquidatoria dei debiti;

mentre la vicenda dell'Opera «Don Uva» si prolunga nel modo descritto da anni, si sono registrati, anche di recente, episodi gravi che indicano il forte clima di tensione generatosi intorno a una vicenda, che ha anche robusti risvolti occupazionali, come dimostrato da ultimo dalla decisione del commissario straordinario di rescindere il contratto alla ditta «Ambrosia Technologies» che, con l'ausilio di 200 dipendenti, si occupa del servizio mensa ai pazienti del complesso;

a parere dell'interrogante, è necessario, dopo troppi anni di passi andati a vuoto, che il Governo, nell'ambito delle sue competenze, chiarisca quali azioni si intendano porre in essere per la salvaguardia dei livelli occupazionali della struttura, quali criteri informeranno l'eventuale cessione dell'azienda o rami d'azienda, in che modo si ritenga opportuno rendere noti i nomi dei partecipanti o aventi interesse all'acquisto dell'azienda o dei rami di azienda, apprendendo da notizie di stampa di offerte presentate da soggetti di scarso livello qualitativo e in una logica di «spez-zatino», cioè di smembramento dell'ente,

si chiede di sapere:

quali urgenti e non più procrastinabili azioni i Ministri in indirizzo intendano assumere per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della Casa della divina provvidenza di Bisceglie e per fornire informazioni puntuali sullo stato dell'arte circa la paventata cessione della struttura, che a parere dell'interrogante, benché attualmente in gestione commissariale, rappresenta ancora un'insostituibile risorsa sanitaria, occupazionale ed economica, non solo per la Puglia, ma anche per l'intero Mezzogiorno;

quali iniziative di competenza si ritenga di assumere perché sia finalmente garantita, al contrario di quanto accade oggi, piena e completa

trasparenza sull'attività svolta dall'attuale gestione commissariale della Casa della divina provvidenza.

(4-05445)

MATTEOLI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il 21 marzo 2015, a Caen, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, e i ministri francesi Laurent Fabius e Jean-Yves Le Drian hanno firmato l'accordo bilaterale per la revisione dei confini marittimi fra Italia e Francia (ancora da sottoporre alla ratifica del Parlamento italiano e di quello europeo e quindi non ancora in vigore);

il trattato prevede, da parte dell'Italia, la cessione di parti significative di superficie marina a nord della Sardegna, sotto la Liguria e di fronte alla costa toscana. Complessivamente sono stati ceduti 339,9 chilometri quadrati di aree marine a fronte di un'acquisizione contestuale di 23,85 chilometri quadrati, con una diminuzione quindi di 316,05 chilometri quadrati;

il fatto era completamente sconosciuto fino al sequestro del peschereccio italiano «Mina», avvenuto il 13 gennaio 2016, posto in stato di fermo a Nizza, da parte della Gendarmerie Maritime francese e rilasciato dopo pagamento di una sanzione;

le Regioni coinvolte nel trattato e precisamente Liguria, Sardegna e Toscana non sono mai state informate o consultate, come avrebbero affermato pubblicamente, sia il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, sia Marco Cremaschi, Assessore regionale all'agricoltura della Toscana;

nel mare Mediterraneo un ampliamento giurisdizionale generalizzato porrebbe la quasi totalità delle acque nella sfera di competenza di ogni singolo Stato, provocando la scomparsa del cosiddetto «alto mare» ed impedendo, di fatto, la pesca libera in acque internazionali;

l'Italia cederebbe tratti di mare molto pescosi, come la cosiddetta «Fossa del Cimitero», da dove arrivano i pregiatissimi gamberi rossi di Sanremo;

non sono state valutate a parere dell'interrogante le conseguenze negative che l'applicazione del trattato causerebbe all'attività economica del settore della pesca professionale di Liguria, Sardegna e Toscana,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano consultare le Regioni interessate e, tenuto conto delle legittime aspettative delle categorie, coinvolte dall'accordo bilaterale, richiamare al tavolo delle trattative la Francia, al fine di rivedere l'accordo firmato il 21 marzo 2015.

(4-05446)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02667, del senatore Gianluca Rossi ed altri, sulla situazione relativa all'IMU agricola per il 2015.

